SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 204

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 31 agosto 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 23 agosto 2004, n. **226.**

Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Sospensione del servizio di leva)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, è sostituito dal seguente:

«*1.* Le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono sospese a decorrere dal 1° gennaio 2005. Fino al 31 dicembre 2004 sono chiamati a svolgere il servizio di leva, anche in qualità di ausiliari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni dello Stato, i soggetti nati entro il 1985. La durata del servizio di leva è quella stabilita dalle disposizioni vigenti».

Art. 2.

(Modifiche alla ripartizione delle consistenze del personale volontario di truppa delle Forze armate)

1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla riga VSP della colonna ESERCITO, il numero: «44.496» è sostituito dal seguente: «56.281»;

b) alla riga VFP della colonna ESERCITO, il numero: «31.363» è sostituito dal seguente: «19.578»;

c) alla riga VSP della colonna MARINA, il numero: «9.400» è sostituito dal seguente: «10.000»;

d) alla riga VFP della colonna MARINA, il numero: «6.524» è sostituito dal seguente: «5.924».

Art. 3.

(Volontari in ferma prefissata dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 sono istituite le seguenti categorie di volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica:

a) volontari in ferma prefissata di un anno;

b) volontari in ferma prefissata quadriennale.

CAPO II

VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA DI UN ANNO

Art. 4.

(Requisiti per il reclutamento)

1. Possono partecipare al reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a venticinque anni;

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

e) assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento, d'autorità o d'ufficio, da precedenti arruolamenti, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;

f) idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno;

g) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

h) requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 5.

(Rafferma)

1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge, i volontari in ferma prefissata di un anno possono essere ammessi, a domanda, ad un successivo periodo di rafferma della durata di un anno.

Art. 6.

(Modalità di reclutamento)

1. Le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno nonché i criteri e le modalità per l'ammissione alla rafferma annuale sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa.

Art. 7.

(Stato giuridico e avanzamento)

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 22, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste per i volontari in ferma breve.

2. I volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale possono conseguire, previo giudizio di idoneità, il grado di caporale ovvero comune di 1ª classe o aviere scelto, non prima del compimento del terzo mese dall'incorporazione. I volontari giudicati non idonei sono sottoposti a nuova valutazione, per una sola volta, al compimento del nono mese dall'incorporazione.

Art. 8.

(Trattamento economico)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale, di cui al presente capo, è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nelle misure percentuali, previste dalla tabella B allegata alla presente legge, riferite al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente.

Art. 9.

(Incentivi per favorire il reclutamento di personale volontario nelle regioni tipiche di reclutamento alpino)

1. Gli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno residenti nelle zone dell'arco alpino e nelle altre regioni tipiche di reclutamento alpino sono destinati, a domanda, ai reparti alpini, fino al completamento dell'organico. È assicurata, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, la presenza di almeno un reparto alpino in ciascuna delle regioni tipiche di reclutamento, con priorità, in fase di prima attuazione, alle regioni dell'arco alpino.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata di un anno ed in rafferma che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito, in aggiunta al trattamento economico di cui all'articolo 8, un assegno mensile di cinquanta euro.

Art. 10

(Benefici a favore dei volontari)

1. Le disposizioni che prevedono l'attribuzione di benefici non economici conseguenti all'avere effettuato il servizio militare di leva si applicano, in quanto compatibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, anche con riferimento alla effettuazione del servizio militare volontario in ferma prefissata di un anno.

CAPO III

VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE

Art. 11.

(Reclutamento)

1. Possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma quadriennale i volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a), c), d), e), g)* e *h)*, e degli ulteriori seguenti requisiti:

a) idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente;

b) età non superiore ai trent'anni compiuti.

2. Sono fatte salve le disposizioni in materia di reclutamento del personale di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni.

3. Il periodo di ferma del militare, che presenta la domanda di partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, può essere prolungato, con il consenso dell'interessato, oltre il periodo di ferma o di rafferma contratto, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'*iter* concorsuale, nei limiti delle consistenze previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge.

4. Se il numero delle domande presentate per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 1 risulta inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano cittadini in possesso dei prescritti requisiti.

Art. 12.

(Rafferma)

1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge, i volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere ammessi, a domanda, a due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di due anni.

2. Possono presentare la domanda di cui al comma 1 i volontari in ferma prefissata quadriennale che sono risultati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.

Art. 13.

(Modalità di reclutamento)

1. Le modalità di svolgimento dei concorsi di reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale e di ammissione alle ulteriori rafferme biennali sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa.

2. Al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun anno delle rafferme biennali, i volontari giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente con le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa.

3. La ripartizione in misura percentuale dei posti annualmente disponibili nei ruoli dei volontari in servizio permanente tra le categorie di volontari di cui al comma 2 è stabilita con decreto del Ministro della difesa, riservando non meno del 20 per cento dei medesimi posti al personale in ferma prefissata quadriennale.

Art. 14.

(Stato giuridico e avanzamento)

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 22, ai volontari in ferma prefissata quadriennale e

in rafferma biennale si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste per i volontari in ferma breve.

2. I volontari sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il grado di caporale ovvero comune di 1ª classe o aviere scelto. Previo giudizio di idoneità, possono conseguire il grado di caporal maggiore ovvero sottocapo o 1° aviere, non prima del compimento del diciottesimo mese dall'ammissione alla ferma. Decorso un anno dal giudizio di non idoneità, il volontario viene sottoposto a nuova valutazione.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2010, i volontari in rafferma biennale conseguono il grado di 1° caporal maggiore, o grado corrispondente, con decorrenza dalla data di ammissione alla rafferma.

Art. 15.

(Trattamento economico)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata quadriennale è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nelle misure percentuali, previste dalla tabella B allegata alla presente legge, riferite al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente. Per compensare l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero psico-fisico disciplinati dalla normativa vigente in materia per le Forze armate, è corrisposta l'indennità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai volontari di truppa in rafferma biennale sono attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente. Dalla data di attribuzione del predetto trattamento economico cessa la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

CAPO IV

RECLUTAMENTO NELLE CARRIERE INIZIALI DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE E MILITARE E DEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA

Art. 16.

(Concorsi)

1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della presente legge, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere.

2. Nello stesso anno può essere presentata domanda di partecipazione al concorso per una sola delle amministrazioni di cui al comma 1.

3. Le procedure di selezione sono determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa, e si concludono con la formazione delle graduatorie di merito. Nella formazione delle graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attività affini a quelli propri della carriera per cui è stata fatta domanda di accesso nonché delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette procedure è di esclusiva competenza delle singole amministrazioni interessate.

4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:

a) una parte è immessa direttamente nelle carriere iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali:

1) 30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;

2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza;

3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;

4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello Stato;

5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;

b) la restante parte viene immessa nelle carriere iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali:

1) 70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;

2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza;

3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;

4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello Stato;

5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;

6) 100 per cento per il Corpo militare della Croce Rossa.

5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma devono avere completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno e la ferma prefissata quadriennale.

6. I criteri e le modalità per l'ammissione dei concorrenti di cui al comma 4, lettera *b)*, alla ferma prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le singole Forze armate e le modalità di incorporazione sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle preferenze espresse dai candidati.

7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai volontari di cui al comma 1 è rideterminato in misura percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri interessati, previa delibera del Consiglio dei ministri. Con le medesime modalità sono rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui al comma 4. Lo schema di decreto è trasmesso dal Governo alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.

Art. 17.

(Posti non coperti)

1. Se il numero delle domande presentate per la partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 16 è superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti eventualmente non coperti sono portati in aumento a quelli riservati per il concorso successivo.

2. Se il numero delle domande di cui al comma 1 è inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.

Art. 18.

(Aumento dei posti disponibili)

1. Se, concluse le procedure concorsuali di cui all'articolo 16, per cause diverse dall'incremento degli organici risultano disponibili, nell'anno di riferimento, ulteriori posti rispetto alla programmazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 16, alla relativa copertura si provvede mediante concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno raffermati ovvero in congedo in possesso dei prescritti requisiti.

2. Se, concluse le procedure concorsuali di cui all'articolo 16, a seguito di incremento degli organici risultano disponibili, nell'anno di riferimento, ulteriori posti rispetto alla programmazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 16, alla relativa copertura si provvede mediante concorsi:

a) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 16, comma 4, lettera *a)*, ai militari in servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, anche in congedo, in possesso dei prescritti requisiti;

b) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 16, comma 4, lettera *b)*, ai volontari delle Forze armate raffermati ovvero in congedo in possesso dei prescritti requisiti.

3. I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1 e 2 sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni.

4. Per i posti non coperti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

Art. 19.

(Perdita del grado)

1. I vincitori dei concorsi di cui al presente capo, all'atto dell'immissione nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, perdono il grado eventualmente rivestito durante il servizio nelle Forze armate.

CAPO V

ADEGUAMENTO DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 20.

(Modifica all'articolo 5 della legge 14 novembre 2000, n. 331)

1. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge 14 novembre 2000, n. 331, le parole: «dei militari volontari congedati senza demerito» sono sostituite dalle seguenti: «dei volontari di truppa che hanno prestato servizio senza demerito nelle Forze armate in qualità di volontari in ferma breve ovvero in ferma prefissata».

Art. 21.

(Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196)

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, le parole: «di grado» sono sostituite dalle seguenti: «nel servizio permanente».

2. Nella colonna «Requisiti», alla riga corrispondente al grado di 1° caporal maggiore, della tabella B/1 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, la parola: «grado» è sostituita dalle seguenti: «servizio permanente».

Art. 22.

(Conferimento di delega legislativa)

1. Al fine di armonizzare e coordinare le disposizioni del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, con quanto previsto dalla presente legge e nel rispetto del principio di invarianza della spesa, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi, recanti disposizioni correttive e integrative dello stesso decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, informati ai seguenti princípi e criteri direttivi:

a) prevedere l'adeguamento delle disposizioni del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in relazione al termine di sospensione del servizio di leva stabilito dall'articolo 1 della presente legge e alle categorie di volontari in ferma prefissata disciplinate dai capi II e III;

b) prevedere le disposizioni in materia di stato giuridico relative alle categorie di volontari in ferma prefissata istituite dalla presente legge, adeguando quelle relative ai volontari in ferma prefissata quadriennale raffermati con le disposizioni previste per il paritetico personale in ferma volontaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

c) prevedere l'abrogazione espressa delle disposizioni in contrasto con le disposizioni della presente legge.

2. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, è richiesto il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei princípi e criteri direttivi indicati nel medesimo comma 1 e secondo le modalità di cui al comma 2.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 23.

(Consistenze del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica)

1. Per ciascuno degli anni 2005 e 2006 le consistenze del personale militare non direttivo in servizio permanente e dei volontari in ferma delle Forze armate, stabilite dalla tabella A allegata alla presente legge, sono ripartite tra l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica con decreto del Ministro della difesa.

2. A decorrere dall'anno 2007 e fino al 31 dicembre 2020 le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma di ciascuna Forza armata sono annualmente determinate con il decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica,

previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, e dalla tabella C allegata alla presente legge.

3. Fino al 31 dicembre 2020, fermo restando l'organico complessivo delle Forze armate, stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed entro i limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 2 disponibili nell'anno di riferimento, le eventuali carenze organiche in uno dei ruoli del personale militare non direttivo delle Forze armate possono essere devolute, senza ampliare i rispettivi organici, in aumento alla consistenza di altri ruoli della medesima Forza armata e dello stesso personale militare non direttivo.

4. Al fine di inquadrare, formare e addestrare i volontari in ferma prefissata di un anno necessari per raggiungere la consistenza totale stabilita dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge, a decorrere dall'anno 2005 e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze stabilite, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge e, per gli anni successivi, dal decreto di cui al comma 2, è computato un contingente di personale militare determinato annualmente nelle misure progressivamente decrescenti di seguito indicate:

a) nell'anno 2005: 210 ufficiali, 350 marescialli, 350 sergenti, 1.743 volontari in servizio permanente;

b) negli anni dal 2006 al 2007: 120 ufficiali, 200 marescialli, 200 sergenti, 996 volontari in servizio permanente;

c) negli anni dal 2008 al 2020: 90 ufficiali, 150 marescialli, 150 sergenti, 747 volontari in servizio permanente.

5. Al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile in attività operative, a decorrere dall'anno 2005 e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze stabilite, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge e, per gli anni successivi, dal decreto di cui al comma 2, è computato un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno determinato annualmente nelle misure progressivamente decrescenti di seguito indicate:

a) 4.021 unità nell'anno 2005;

b) 821 unità, in ciascuno degli anni dal 2006 al 2011;

c) 749 unità, in ciascuno degli anni dal 2012 al 2020.

Art. 24.

(Reclutamento, avanzamento e trattamento economico dei volontari)

1. L'ultimo concorso per il reclutamento dei volontari in ferma breve secondo le procedure stabilite dai capi I e II del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, è bandito entro il 31 dicembre 2004.

2. Nell'anno 2005, il 70 per cento dei posti disponibili per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno è riservato ai volontari in ferma annuale, in servizio o in congedo senza demerito, e al personale che abbia completato senza demerito il servizio di leva in qualità di ausiliario nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4. I posti eventualmente non coperti sono destinati ai cittadini in possesso dei predetti requisiti.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma breve è corrisposto il trattamento economico previsto dall'articolo 15, comma 1.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2008 ai volontari in ferma breve trattenuti in servizio si

applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 3, e 15, comma 2.

5. Fino all'adeguamento del regolamento di cui al decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114, ai volontari in ferma prefissata di un anno si applicano, in materia di accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, le disposizioni previste dallo stesso decreto per l'arruolamento volontario in ciascuna Forza armata.

Art. 25.

(Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa)

1. Negli anni 2004 e 2005, nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatti salvi i posti già coperti attraverso le procedure stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, gli ulteriori posti disponibili non derivanti da incremento degli organici sono riservati a coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per la copertura dei posti si procede secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti. Per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.

2. Negli anni 2004 e 2005 alla copertura degli ulteriori posti di cui al comma 1 derivanti da incremento degli organici si provvede mediante concorsi:

a) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 16, comma 4, lettera *a)*, a coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, in possesso dei prescritti requisiti;

b) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 16, comma 4, lettera *b)*, ai volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo, in possesso dei prescritti requisiti.

3. Per i posti non coperti con i concorsi di cui al comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 17.

4. Nei concorsi di cui al comma 1 del presente articolo, relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatta salva la riserva del 25 per cento dei posti, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, per la copertura dei posti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera *b)* del citato comma 4, relativi all'anno 2009, e di cui ai numeri 3), 4) e 5) della medesima lettera *b)*, relativi all'anno 2010, sono indetti concorsi, secondo le modalità previste dall'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, ai quali partecipano i volontari delle Forze armate che hanno completato senza demerito la ferma triennale. I vincitori sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni.

Art. 26.

(Reclutamenti straordinari)

1. Fermo restando quanto previsto dalla presente legge in materia di transito del personale in ferma prefissata quadriennale nei ruoli del servizio permanente, a decorrere dall'anno 2004, al fine di sopperire alle eventuali carenze organiche nei ruoli dei vo-

lontari in servizio permanente, possono essere banditi concorsi straordinari ai quali possono partecipare:

a) i volontari in ferma breve, reclutati ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, che alla data di scadenza prevista dal bando di concorso per la presentazione della domanda hanno compiuto almeno il secondo anno di servizio in ferma breve ovvero che alla stessa data sono in congedo da non più di due anni;

b) i volontari in ferma breve, reclutati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, che alla data di scadenza prevista dal bando di concorso per la presentazione della domanda sono risultati non utilmente collocati nelle graduatorie di cui agli articoli 9 e 10 del predetto regolamento ovvero che alla stessa data sono in congedo da non più di due anni.

2. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente non prima del compimento del terzo anno di servizio in qualità di volontari in ferma breve.

CAPO VII

CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Art. 27.

(Sostituzione dei militari di leva del Corpo delle capitanerie di porto)

1. Al fine di completare la sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva è attivato, nel triennio 2004-2006, un programma per il reclutamento di 2.575 volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto.

2. Per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 le consistenze dei volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto sono stabilite dalla tabella D allegata alla presente legge.

3. A decorrere dalla data del 31 dicembre 2006 le dotazioni organiche dei volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto, di cui agli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sono così rideterminate:

a) 3.500 volontari di truppa in servizio permanente;

b) 1.775 volontari in ferma ovvero in rafferma.

Art. 28.

(Consistenze dei volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto)

1. A decorrere dall'anno 2007 e fino al 31 dicembre 2015, ferme restando le dotazioni organiche complessive di cui all'articolo 27, comma 3, le consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri previsti, per l'anno di riferimento, dalla tabella E allegata alla presente legge. Le eventuali carenze in una delle categorie di volontari possono essere devolute, senza ampliare i rispettivi organici, in aumento delle consistenze delle altre categorie del medesimo Corpo, entro i limiti delle risorse finanziarie previste dalla tabella E per l'anno di riferimento.

2. Al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile in attività operative, a decorrere dall'anno 2005 e fino al 31

dicembre 2015, in aggiunta alle consistenze stabilite, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella D allegata alla presente legge e, per gli anni successivi, dal decreto di cui al comma 1, è computato un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno del Corpo delle capitanerie di porto, nelle misure di seguito indicate:

a) 200 unità nell'anno 2005;

b) 235 unità negli anni 2006 e 2007;

c) 5 unità in ciascuno degli anni dal 2008 al 2015.

Art. 29.

(Trattamento economico dei volontari in ferma del Corpo delle capitanerie di porto)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale del Corpo delle capitanerie di porto è corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 8.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata quadriennale del Corpo delle capitanerie di porto è corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 15, comma 1.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2010, ai volontari di truppa in rafferma biennale del Corpo delle capitanerie di porto è corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 15, comma 2.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma breve del Corpo delle capitanerie di porto è corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 15, comma 1.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai volontari in ferma breve del Corpo delle capitanerie di porto trattenuti in servizio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 3, e 15, comma 2.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30.

(Salvaguardia di disposizioni per l'assunzione di determinate categorie)

1. In relazione a quanto disposto dagli articoli 16 e 25, sono comunque fatte salve le disposizioni in materia di assunzione del personale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articolo 6, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni;

b) articolo 5, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni;

c) articolo 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni;

d) articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni;

e) articolo 4, commi 4-*ter* e 4-*quater*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni;

f) articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni.

Art. 31.

(Relazione al Parlamento)

1. All'articolo 6 della legge 14 novembre 2000, n. 331, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«*1*-bis. A decorrere dall'anno 2006, la relazione di cui al comma 1 comprende altresì le valutazioni sul conseguimento degli obiettivi di reclutamento dei volontari necessari ad assicurare l'operatività delle Forze armate e sullo stato dei reclutamenti nelle carriere

iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa».

Art. 32.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge, escluse le disposizioni di cui al Capo VII, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di euro 392.999.573. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo VII, è autorizzata la spesa di euro 169.119 per l'anno 2004, di euro 48.287.301 per l'anno 2005 e di euro 76.476.031 a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 33.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 agosto 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MARTINO, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

TABELLA A
(v. articolo 5, comma 1)

RIPARTIZIONE DELLE CONSISTENZE DEL PERSONALE NON DIRETTIVO DELLE FORZE ARMATE NEGLI ANNI 2005 E 2006

Forze armate	Anno 2005	Anno 2006
Primi marescialli	14.578	14.023
Marescialli	50.784	50.311
Sergenti	11.353	12.633
Volontari in servizio permanente	33.176	35.853
Volontari in ferma breve/prefissata di quattro anni	34.550	32.571
Volontari in ferma prefissata di un anno	23.659	19.686

TABELLA B
(v. articolo 8, comma 1)

PAGHE GIORNALIERE DEI VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA

(Misura percentuale riferita al valore giornaliero della retribuzione mensile relativa al grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente)

GRADO	Volontario in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale
Soldato, comune di 2ª classe, aviere	60 per cento
Caporale, comune di 1ª classe, aviere scelto	70 per cento
	Volontario in ferma prefissata quadriennale
Caporale, comune di 1ª classe, aviere scelto	70 per cento
Caporal maggiore, sottocapo, 1° aviere	70 per cento

TABELLA C
(v. articolo 23, comma 2)

ONERI FINANZIARI COMPLESSIVI

ANNO	ONERI
2005	392.999.573,06
2006	392.996.596,78
2007	392.890.034,23
2008	392.845.104,00
2009	392.877.594,60
2010	389.102.583,23
2011	344.176.466,82
2012	335.143.557,80
2013	331.324.911,14
2014	322.232.193,54
2015	312.789.792,14
2016	304.788.156,21
2017	298.898.670,81
2018	286.098.679,28
2019	267.427.682,18
2020	229.046.477,63
2021	180.973.393,36

TABELLA D
(v. articolo 27, comma 2)

CONSISTENZE DEI VOLONTARI DI TRUPPA DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

ANNO	SERVIZIO PERMANENTE	FERMA BREVE E PREFISSATA QUADRIENNALE E IN RAFFERMA	FERMA PREFISSATA DI UN ANNO
2004	1.355	1.420	0
2005	2.245	1.300	1.730
2006	3.500	1.215	560

TABELLA E
(v. articolo 28, comma 1)

ONERI FINANZIARI RELATIVI AL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

ANNO	ONERI
2004	169.119,36
2005	48.287.301,26
2006	76.476.030,64
2007	76.437.689,08
2008	76.404.162,91
2009	75.993.137,67
2010	75.188.592,32
2011	75.106.850,08
2012	75.022.475,62
2013	74.943.322,41
2014	74.867.621,25
2015	74.787.401,19
2016 (regime)	74.703.881,29

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4233):

Presentato dal Ministro della difesa (MARTINO) il 30 luglio 2003;

Assegnato alla IV commissione (DIFESA), in sede referente, il 22 settembre 2003 con il parere delle commissioni I, II, V, VIII, XI, XII e XIII;

Esaminato dalla IV commissione il 30 settembre 2003; 1-2-7-14-15-16-23-28-29 e 30 ottobre 2003;

Esaminato in aula il 3 e 4 novembre 2003 ed approvato il 5 novembre 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2572):

Assegnato alla 4ª commissione (DIFESA), in sede referente, il 25 novembre 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 11ª e 12ª;

Esaminato dalla 4ª commissione il 26 novembre 2003; l'11 e 25 febbraio 2004; 3 marzo 2004; 6, 22 e 28 aprile 2004; 5-12-19 e 20 maggio 2004;

Esaminato in aula il 17-22 e 29 giugno 2004 e approvato con modificazioni, il 21 luglio 2004.

Camera dei deputati (atto n. 4233 B):

Assegnato alla IV commissione (DIFESA), in sede referente, il 22 luglio 2004 con parere delle commissioni I, V, VIII, IX, XI e XII;

Esaminato dalla IV commissione il 22 luglio 2004;

Esaminato in aula il 26 luglio 2004 ed approvato il 29 luglio 2004.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitarne la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante «Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001. Si riporta il testo dell'art. 7, come modificato dalla presente legge:

«Art. 7 *(Sospensione del servizio di leva)*. — *1. Le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono sospese a decorrere dal 1º gennaio 2005. Fino al 31 dicembre 2004 sono chiamati a svolgere il servizio di leva, anche in qualità di ausiliari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni dello Stato, i soggetti nati entro il 1985. La durata del servizio di leva è quella stabilita dalle disposizioni vigenti.*

2. Dall'anno 2002 il contingente di militari di truppa chiamati ad assolvere il servizio obbligatorio di leva è annualmente ripartito, con decreto del Ministro della difesa, tra l'Esercito, la Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e l'Aeronautica. Per il Corpo delle capitanerie di porto il decreto è adottato di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.

3. Nei casi previsti dall'art. 2, comma 1, lettera *f)*, della legge 14 novembre 2000, n. 331, il servizio di leva è ripristinato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.».

Nota all'art. 2:

Si riporta il testo della tabella *A* del citato decreto legislativo n. 215 del 2001, come modificata dalla presente legge:

«TABELLA *A*
(prevista dall'art. 2, comma 2)

Ripartizione dei volumi organici del personale delle f.a.
da conseguire alla data del 1º gennaio 2001

Categorie	Forza armata		
	Esercito	Marina	Aeronautica
Ufficiali	12.050	4.500	5.700
Sottufficiali			
Aiutanti	2.400	2.178	3.000
Marescialli	5.583	5.774	6.480
Sergenti	16.108	5.624	16.800
Totale	24.091	13.576	26.280
Volontari di truppa			
VSP	*56.281*	*10.000*	7.049
VFP	*19.578*	*5.924*	4.971
Totale	75.859	15.924	12.020
Totale generale	112.000	34.000	44.000».

Nota all'art. 4:

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001. Si riporta il testo dell'art. 35, comma 6:

«Art. 35 *(Reclutamento del personale)*. — 1.-5. *(Omissis)*.

6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'art. 26 della legge 1º febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni».

Nota all'art. 5:

— Per la tabella *A* allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, vedi nota all'art. 2.

Note all'art. 11:

— La legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 79 del 4 aprile 2000. Si riporta il testo dell'art. 6, comma 4:

«Art. 6 *(Disposizioni per l'Amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attività delle Forze di polizia e delle Forze armate)*. — 1.-3. *(Omissis)*.

4. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonché le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) valutazione, per il personale da reclutare nei gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell'anno precedente;

b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del

CONI, anche in deroga ai princìpi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche;

c) valutazione, per il personale da reclutare nelle bande musicali, della specifica professionalità e di titoli di studio rilasciati da conservatori di musica;

d) previsione che il personale non più idoneo alle attività dei gruppi sportivi e delle bande musicali, ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attività istituzionali o trasferito in altri ruoli delle amministrazioni di appartenenza;

d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».

— Per la tabella *A* allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, vedi nota all'art. 2.

Note all'art. 12:

— Per la tabella *A* allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, v. nota all'art. 2.

— Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate.».

Nota all'art. 15:

— Si riporta il testo dell'art. 15, comma 3, del citato decreto legislativo n. 215/2001:

«Art. 15 *(Volontari di truppa in ferma breve e in rafferma).* — 1.-2. *(Omissis).*

3. Ai fini dell'armonizzazione del trattamento economico con quello dei volontari in servizio permanente, al personale volontario in ferma breve o in rafferma è corrisposta un'indennità mensile pari a L. 200.000 volta anche a compensare l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio.».

Note all'art. 16:

— Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante: «Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 2002. Si riporta il testo dell'art. 13, comma 4:

«Art. 13 *(Inserimento nel mondo del lavoro e crediti formativi).* — 1-3. *(Omissis).*

4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato sono determinate riserve di posti nella misura del 10 per cento per coloro e hanno svolto per almeno dodici mesi il servizio civile nelle attività istituzionali di detti corpi. A tal fine sono comunque fatti salvi i requisiti di ammissione previsti da ciascuna amministrazione.».

— Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, del citato decreto legislativo n. 215 del 2001:

«Art. 18 *(Riserve di posti per i volontari in ferma prefissata e in ferma breve).* — 1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti corpi e nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve sono così determinate:

a) Arma dei carabinieri: 70%;

b) Corpo della Guardia di finanza: 70%;

c) Corpo militare della Croce rossa: 100%;

d) Polizia di Stato: 45%;

e) Corpo di Polizia penitenziaria: 60%;

f) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco: 45%;

g) Corpo forestale dello Stato: 45%.».

Nota all'art. 20:

— La legge 14 novembre 2000, n. 331, recante: «Norme per l'istituzione del servizio militare professionale», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 269 del 17 novembre 2000; si riporta il testo dell'art. 5, come modificato dalla presente legge:

«Art. 5 *(Misure per agevolare l'inserimento dei volontari congedati nel mondo del lavoro).* — 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa individua, con proprio decreto, nell'ambito delle direzioni generali del Ministero della difesa, una struttura competente a svolgere attività informativa, promozionale e di coordinamento al fine di valutare l'andamento dell'attività di reclutamento di personale volontario e di agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro *dei volontari di truppa che hanno prestato servizio senza demerito nelle Forze armate in qualità di volontari in ferma breve ovvero in ferma prefissata.* Per il perseguimento delle predette finalità tale struttura si avvale anche degli uffici periferici della Difesa, acquisisce le opportune informazioni dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, cura i rapporti con i datori di lavoro pubblici e privati e stipula convenzioni, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio a tale fine disponibili, con i predetti datori di lavoro, con gli uffici regionali competenti in materia di promozione dell'occupazione, individuati ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, con i soggetti abilitati all'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro ai sensi dell'art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 469 del 1997, e con i soggetti abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi dell'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono determinati i crediti formativi per i cittadini che prestano servizio militare volontario rilevanti nell'ambito dell'istruzione e della formazione professionale, ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione previsti per l'acquisizione dei titoli necessari all'esercizio di specifiche professioni o mestieri.».

Nota all'art. 21:

— Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1, e della tabella B/1 del citato decreto legislativo n. 196 del 1995, come modificati dalla presente legge:

«Art. 15 *(Avanzamento dei volontari di truppa in servizio permanente).* — 1. Al 1° caporal maggiore e gradi corrispondenti, che abbia un anno di anzianità *nel servizio permanente,* è conferito ad anzianità, previo giudizio di idoneità, espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti.

TABELLA B/1

PROGRESSIONE DI CARRIERA NEL RUOLO DEI VOLONTARI DI TRUPPA IN SERVIZIO PERMANENTE

Grado		Forme di avanzamento	Requisiti
Da	a		
Caporal maggiore capo	Caporal maggiore scelto	Anzianità	5 anni di anzianità nel grado
Caporal maggiore scelto	Caporal maggiore capo	Anzianità	5 anni di anzianità nel grado
1° Caporal maggiore	Caporal maggiore scelto	Anzianità	1 anno di anzianità nel *servizio permante».*

Note all'art. 22:

— Per il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, v. nota all'art. 1.

— La legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante: «Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, nonché disposizioni relative alla Polizia di

Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 1989. Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1:

«Art. 2. — 1. I graduati, i carabinieri e i finanzieri si distinguono in:

a) appuntati scelti, appuntati, carabinieri scelti, finanzieri scelti, carabinieri e finanzieri in servizio permanente;

b) appuntati, carabinieri e finanzieri in ferma volontaria;

c) carabinieri ausiliari in ferma volontaria;

d) appuntati scelti, appuntati, carabinieri scelti, finanzieri scelti, carabinieri e finanzieri in congedo illimitato, nell'ausiliaria, nella riserva ed in congedo assoluto.».

Note all'art. 23:

— Si riporta il testo dell'art. 2, commi 1 e 3, del citato decreto legislativo n. 215 del 2001:

«Art. 2 *(Organico complessivo delle Forze armate)*. — 1. L'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è fissata a 190.000 unità a decorrere dalla data del 1° gennaio 2007.

2. *(Omissis).*

3. Al fine di conseguire la progressiva riduzione a 190.000 unità, secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri indicata nella tabella *A* allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, e nel rispetto della ripartizione indicata nella tabella *A* di cui al comma 2, sino al 31 dicembre 2020, le dotazioni organiche dal personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, a decorrere dal 2003, sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica.».

— Si riporta il testo della tabella *A* della citata legge n. 331 del 2000:

«TABELLA *A*
(articolo 3, comma 1, lettera *a*)

ONERI FINANZIARI NETTI COMPLESSIVI
(in miliardi di lire)

Anno	Onere
—	—
2000	43
2001	362
2002	618
2003	649
2004	681
2005	717
2006	752
2007	790
2008	830
2009	871
2010	915
2011	960
2012	978
2013	997
2014	1.013
2015	1.031
2016	1.045
2017	1.060
2018	1.078
2019	1.093
2020	1.096 ».

Note all'art. 24:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, concernente: «Regolamento recante norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 231 del 3 ottobre 1997.

— Il decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114, concernente: «Regolamento recante norme in materia di accertamento dell'idoneità al servizio militare», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 107 del 10 maggio 2000.

Note all'art. 25:

— Il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 281 del 30 novembre 1996. Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3:

«Art. 1 *(Incremento e ripianamento degli organici)*. — 1.-2. *(Omissis).*

3. Per assicurare la continuità del reclutamento nel profilo professionale di vigile del fuoco, il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire, fatte salve le riserve previste dalle disposizioni vigenti, pubblici concorsi per la copertura dei posti che si rendono disponibili a decorrere dal 31 dicembre 1998. Tali concorsi dovranno inoltre prevedere una riserva di posti, pari complessivamente al 25 per cento dei posti vacanti, per i vigili volontari in servizio presso gli appositi distaccamenti e per i vigili iscritti nei quadri del personale volontario che alla data del bando abbiano prestato servizio per non meno di sessanta giorni, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso al profilo professionale di vigile del fuoco. Le graduatorie dei candidati risultati idonei possono essere utilizzate, ai fini del reclutamento, per tre anni dall'approvazione. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, una quota pari al 35 per cento di detti posti è riservata ai volontari delle Forze armate congedati senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.».

— Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 1997:

«Art. 12 *(Personale in servizio ed in congedo)*. — 1. Il personale in ferma di leva prolungata, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che abbia già ultimato la ferma triennale senza demerito, può presentare domanda di immissione nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni di cui all'art. 1 e non si applicano nei suoi confronti i limiti temporali di cui al comma 3 dell'art. 10.

2. Analoga domanda può essere presentata, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dai militari in ferma di leva prolungata, congedati senza demerito, che abbiano terminato almeno la ferma triennale.

3. Il personale in ferma di leva prolungata, reclutato ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, successivamente alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537, durante il secondo anno di servizio può presentare domanda per l'immissione, al termine della ferma triennale, nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni di cui all'art. 1.

4. Le Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e le amministrazioni interessate sottoporranno i candidati alle previste procedure e prove concorsuali presso i propri centri e commissioni di selezione.

5. I candidati dovranno risultare in possesso dei requisiti elencati in allegato 2, fatta eccezione per il limite di età che è elevato nei limiti previsti dai rispettivi ordinamenti.

6. Il personale delle Forze armate in ferma di leva prolungata od in congedo, ammesso alle qualifiche iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle amministrazioni di cui all'art. 1, perde il grado eventualmente rivestito al momento del transito nella nuova carriera.».

Note all'art. 26:

— La legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante: «Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1987.

— Si riporta il testo degli articoli 9 e 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 1997:

«Art. 9 *(Avanzamento dei volontari e immissione nel servizio permanente delle Forze armate)*. — 1. I volontari in ferma breve possono conseguire, previo giudizio di idoneità, i gradi riportati nella tabella *A* in allegato 4 al presente regolamento, nel rispetto delle esigenze ordinative delle Forze armate.

2. L'immissione dei volontari in ferma breve nei ruoli dei volontari in servizio permanente della stessa Forza armata nella quale svolgono la ferma triennale è predisposta dalle competenti direzioni generali, nei limiti dei posti annualmente disponibili, sulla base di apposita graduatoria di merito elaborata dalla rispettiva commissione per l'immissione dei volontari nelle Forze armate, secondo i criteri previsti dal comma. 4.

3. Le commissioni per l'immissione di volontari nelle rispettive Forze armate, sono presiedute da un ufficiale generale, o grado corrispondente, nominato dal capo di Stato maggiore della Difesa, e sono composte da due membri in rappresentanza, rispettivamente dello Stato maggiore e della Direzione generale del personale della Forza armata di appartenenza.

4. Le commissioni formano, con frequenza annuale, le graduatorie per l'immissione nelle rispettive Forze armate dei volontari che hanno terminato la ferma, secondo i criteri stabiliti dai propri regolamenti interni. Tali criteri tengono conto dei seguenti titoli:

a) graduatoria di ammissione alla ferma breve;

b) attitudini e rendimento durante il servizio svolto nella ferma breve;

c) qualità morali e culturali;

d) esito dei corsi di istruzione, specializzazione o abilitazione frequentati;

e) numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;

f) titolo di studio e/o titolo professionale posseduti.».

«Art. 10 *(Immissione dei volontari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni)*. — 1. L'immissione del volontari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni di cui all'art. 1 è predisposta dalle commissioni per l'immissione dei volontari nelle Forze di polizia e nelle amministrazioni, sulla base della programmazione quadriennale di cui all'art. 2 e secondo i criteri stabiliti dai propri regolamenti interni. Tali criteri tengono conto dei titoli indicati nell'art. 9, comma 4.

2. Le commissioni per l'immissione dei volontari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni sono presiedute da un ufficiale generale, o grado corrispondente, nominato dal capo di Stato maggiore della Difesa e sono composte da due membri, in rappresentanza, rispettivamente, della Direzione generale del personale della Forza armata di appartenenza e della Forza di polizia ad ordinamento militare e civile e amministrazione di immissione.

3. Le domande devono essere presentate entro il secondo anno della ferma triennale, a conferma della preferenza espressa in materia al momento dell'arruolamento nelle Forze armate. Nell'ultimo semestre della ferma triennale, le commissioni per l'immissione dei volontari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni disporranno, a cura delle amministrazioni interessate, una verifica del mantenimento dei previsti requisiti psico/fisici e di quelli di cui all'art. 41, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

4. L'ammissione alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle amministrazioni avviene comunque dopo il termine della ferma triennale contratta e dà luogo alla perdita del grado eventualmente rivestito durante il servizio nelle Forze armate.

5. Nel caso in cui il numero dei volontari in ferma breve risulti insufficiente a ricoprire tutti i posti stabiliti dalla programmazione di cui al comma 1, le Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e le amministrazioni conferiscono i posti disponibili mediante i reclutamenti ordinari secondo le disposizioni di legge in vigore per ciascuna amministrazione.».

Nota all'art. 27:

— Si riporta il testo degli articoli 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 196 del 1995:

«Art. 2 *(Ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente)*. — 1. Il ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente è articolato nei seguenti gradi:

a) Esercito:
- 1° caporal maggiore;
- caporal maggiore scelto;
- caporal maggiore capo;
- caporal maggiore capo scelto;

b) Marina:
- sottocapo di 3ª classe;
- sottocapo di 2ª classe;
- sottocapo di 1ª classe;
- sottocapo di 1ª classe scelto;

c) Aeronautica:
- aviere capo;
- 1° aviere scelto;
- 1° aviere capo;
- 1° aviere capo scelto.

2. La dotazione organica del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente è così costituita:

Esercito: 16.722;

Marina: 4.615;

Aeronautica: 2.250.

Nell'ambito della Marina è previsto inoltre un ruolo dei volontari di truppa delle capitanerie di porto, con dotazione di 675 unità.

3. Le eventuali vacanze organiche nel ruolo possono essere devolute in aumento ai limiti massimi consentiti per volontari in ferma breve di cui al comma 1 del successivo art. 7.».

«Art. 7 *(Volontari di truppa in ferma breve)*. — 1. Le Forze armate, con esclusione dell'Arma dei carabinieri, possono mantenere alle armi volontari in ferma breve secondo le seguenti ripartizioni:

Esercito 23.000;

Marina 5.509;

Aeronautica 2.250.

Nell'ambito della Marina possono essere, altresì, mantenuti alle armi volontari in ferma breve delle capitanerie di porto nella misura di 1.275 unità.

2. La ferma breve ha la durata di anni tre.

3. Ai volontari in ferma breve, che abbiano completato senza demerito la ferma triennale, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del relativo regolamento di attuazione.

4. I volontari in ferma breve dovranno prioritariamente essere impiegati nelle unità operative e addestrative dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.».

Note all'art. 30:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante: «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 giugno 1982. Si riporta il testo dell'art. 6, commi 5 e 6:

«Art. 6 *(Nomina ad agente)*. — 1.-4. *(Omissis)*.

5. Possono essere inoltre nominati allievi agenti, nell'àmbito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al coniuge ed ai figli superstiti, nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.».

— Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante: «Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 20 novembre 1992. Si riporta il testo dell'art. 5, comma 4-*bis*:

«Art. 5 *(Nomina ad allievo agente di polizia)*. — 1.-4. *(Omissis).*

4-*bis*. Possono essere inoltre nominati allievi agenti, nell'àmbito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, in conseguenza delle azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate, i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.».

— Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, recante: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1995. Tale decreto legislativo è stato modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 2001. Si riporta il testo dell'art. 7, commi 2 e 3:

«Art. 7 *(Posizione di stato degli ammessi ai corsi allievi carabinieri)*. — 1. *(Omissis).*

2. Possono essere inoltre ammessi ad primo corso utile per allievo carabiniere di cui al comma 1, lettera *a)*, nel limite della vacanze organiche, il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti del personale delle Forze di polizia deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa delle azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, e non si trovino nelle condizioni impeditive previste dal medesimo articolo.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, altresì, al coniuge ed ai figli superstiti nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, del personale dell'Arma dei carabinieri deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività operative individuate con decreto del Ministro della difesa che comportino, in conseguenza dell'impiego di mezzi o attrezzature esclusivamente militari, una particolare esposizione al rischio.».

— Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1995. Tale decreto legislativo è stato modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2001. Si riporta il testo dell'art. 6, commi 2 e 3:

«Art. 6 *(Requisiti per l'ammissione al corso)*. — 1. *(Omissis).*

2. Possono inoltre essere ammessi al corso per la promozione a finanziere, nell'ambito delle vacanze disponibili, il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli o le sorelle, qualora unici superstiti, del personale delle Forze di polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa in conseguenza delle azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate, i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, altresì, al coniuge ed ai figli superstiti, nonché ai fratelli o alle sorelle, qualora unici superstiti, del personale del Corpo della Guardia di finanza deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività operative individuate con decreto del Ministro delle finanze, che comportino, in conseguenza dell'impiego di mezzi o attrezzature esclusivamente militari, una particolare esposizione al rischio.».

— Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, recante: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1995. Tale decreto legislativo è stato modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 2 aprile 2001. Si riporta il testo dell'art. 4, commi 4-*ter* e 4-*quater*:

«Art. 4 *(Nomina ad allievo agente)*. — 1.-4.-*bis (Omissis).*

4-*ter*. Nell'àmbito delle vacanze disponibili e con le modalità da stabilire con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere inoltre nominati allievi agenti ed ammessi a frequentare il primo di corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.

4-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 4-*ter* si applicano, altresì, al coniuge ed ai figli superstiti, nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.».

— Per l'art. 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, v. nota all'art. 11.

Nota all'art. 31:

— Si riporta il testo dell'art. 6 della citata legge n. 331 del 2000, come modificato dalla presente legge:

«Art. 6 *(Relazione al Parlamento)*. — 1. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'art. 3, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, presenta al Parlamento la relazione annuale sullo stato della disciplina militare e sullo stato dell'organizzazione delle Forze armate in relazione agli obiettivi di ristrutturazione, nella quale in particolare riferisce sul livello di operatività delle singole Forze armate, sul grado di integrazione del personale militare volontario femminile e sull'azione della struttura di cui al comma 1 dell'art. 5. Tale relazione sostituisce quelle di cui all'art. 48 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ed all'art. 24 della legge 11 luglio 1978, n. 382.

*1-*bis*. A decorrere dall'anno 2006, la relazione di cui al comma 1 comprende altresì le valutazioni sul conseguimento degli obiettivi di reclutamento dei volontari necessari ad assicurare l'operatività delle Forze armate e sullo stato dei reclutamenti nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce rossa.*».

04G0257

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 luglio 2004, n. **227.**

Regolamento recante modifiche al regolamento del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» il quale prevede che: «Le operazioni di credito agrario possono essere assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia, avente personalità giuridica e gestione autonoma e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto l'articolo 45, comma 2, del predetto decreto legislativo, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, individua le operazioni alle quali si applica la garanzia del predetto Fondo interbancario e determina i criteri ed i limiti degli interventi, nonché l'entità delle contribuzioni ad esso dovute da parte delle banche, in rapporto all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 12 novembre 1996, n. 612, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 dicembre 1996, n. 285, con il quale è stato adottato il regolamento del Fondo interbancario di garanzia;

Vista la nota del presidente del Fondo interbancario di garanzia n. 57479 del 14 dicembre 2001 con la quale sono state proposte alcune modifiche al predetto regolamento, preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione del Fondo;

Sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 26 gennaio 2004;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 maggio 2004;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 12 novembre 1996, n. 612, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: «da 10.000.000 e fino a 3 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 5.200 e fino a euro 1.550.000»;

b) al comma 3, ultimo periodo, le parole: «nella misura del 70% della perdita subita.» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 75% della perdita subita.»;

c) al comma 4, le parole: «nella misura del 50% della perdita.» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 55% della perdita.»;

d) la lettera *a)* del comma 5 è sostituita dalla seguente: «*a)* 55% della perdita subita su finanziamenti di importo originario fino a euro 104.000;»;

e) la lettera *b)* del comma 5 è sostituita dalla seguente: «*b)* 35% della perdita subita su finanziamenti di importo originario superiore a euro 104.000 e fino a euro 775.000, riferiti alla singola banca.»;

f) alla fine è aggiunto il seguente comma:

«7. La garanzia del Fondo opera anche nel caso in cui i finanziamenti vengano prorogati in forza di specifiche disposizioni di legge. In tal caso, ove si tratti di finanziamenti già garantiti, non occorre versare una nuova contribuzione. Se le proroghe riguardano operazioni finanziarie non assistite dal Fondo, le proroghe stesse possono essere garantite dal Fondo solo se disposte per legge e riguardano operazioni a tasso agevolato. La garanzia opera secondo i criteri previsti per le operazioni fino a diciotto mesi, previo versamento della dovuta contribuzione.».

Art. 2.

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro del tesoro 12 novembre 1996, n. 612, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo le parole: «superiore a 100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a euro 52.000»;

b) all'ultimo periodo le parole: «e, per quelli a medio termine destinati all'acquisto di macchinari e bestiame, la garanzia primaria è costituita dal privilegio speciale ex art. 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» sono soppresse.

Art. 3.

1. All'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro del tesoro 12 novembre 1996, n. 612, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

«*e)* le cessioni del credito, salvo quelle effettuate nei confronti di banche o di intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero in forza di disposizioni di legge.».

Art. 4.

1. All'articolo 7 del decreto del Ministro del tesoro 12 novembre 1996, n. 612, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando quanto stabilito al precedente art. 4, le banche attivano, indipendentemente dalla richiesta di intervento, ogni iniziativa utile e conveniente per il recupero dell'insoluto. Quando la situazione patrimoniale del debitore o dei garanti non ne faccia ravvisare la convenienza, la banca, previa intesa con il fondo, interrompe e/o rinuncia alle azioni di recupero. Le azioni di recupero possono essere interrotte nel caso in cui, nel corso della procedura, si addivenga ad una soluzione transattiva che consenta alle banche di ottenere una somma almeno pari al valore dei beni esecutati, così stimati nella perizia del C.T.U. o in altra perizia giurata redatta da un tecnico iscritto all'Albo o comunque corrispondenti al valore del credito vantato dal fondo. Le spese per le azioni legali sono a carico del fondo in proporzione al credito di sua competenza.».

Art. 5.

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro 12 novembre 1996, n. 612, le parole: «superiori a lire cinquecentomila.» sono sostituite dalle seguenti: «superiori a euro 260.».

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 luglio 2004

Il Ministro: SINISCALCO

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2004
Ufficio di controllo preventivo sugli atti dei Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 365

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n 59):

«Art. 23 *(Istituzione del Ministero e attribuzioni).* — 1. È istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.».

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto ministeriale 12 novembre 1996, n. 612 (Regolamento recante norme sul Fondo interbancario di garanzia istituito dall'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454), come modificato dal presente regolamento:

«Art. 1. — 1. Il Fondo interbancario di garanzia ha per scopo di contribuire, secondo i criteri ed i limiti fissati dal presente regolamento, al ripianamento della perdita che le banche dimostrano di aver sofferto dopo l'esperimento, nei confronti dei soggetti inadempienti, delle procedure di riscossione coattiva relative alla garanzia primaria di cui all'art. 4 del presente regolamento.

2. Il Fondo risponde nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.

3. Sono assistibili dalla garanzia sussidiaria del Fondo le operazioni di credito agrario ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di durata superiore a 18 mesi, di importo *da € 5.200 e fino a € 1.550.000,* destinate alla realizzazione di investimenti aziendali, all'acquisto di proprietà coltivatrice, nonché al consolidamento di passività onerose, quando erogate in favore di operatori agricoli, cooperative agricole e loro consorzi ed associazioni di produttori riconosciute. I finanziamenti in favore di società di capitali sono garantiti se il capitale sociale è detenuto da cooperative agricole e/o loro consorzi per almeno il 60%. Per le operazioni di cui al presente comma, ad eccezione di quelle di consolidamento di passività la garanzia si esplica *nella misura del 75% della perdita subita.*

4. Le operazioni di consolidamento delle passività onerose, nonché i prestiti pluriennali per acquisto di macchine, attrezzature e bestiame sono garantite *nella misura del 55% della perdita.*

5. Sono altresì coperte dalla garanzia sussidiaria del Fondo le operazioni di credito agrario di durata fino a diciotto mesi, solo se assistite da agevolazioni pubbliche, nelle seguenti percentuali:

a) 55% della perdita subita su finanziamenti di importo originario fino a € 104.000;

b) 35% della perdita subita su finanziamenti di importo originario superiore a € 104.000 e fino a € 775.000, riferiti alla singola banca.

6. Le percentuali di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, riferite all'ammontare del finanziamento concesso, costituiscono il limite massimo di copertura del Fondo.

7. La garanzia del Fondo opera anche nel caso in cui i finanziamenti vengano prorogati in forza di specifiche disposizioni di legge. In tal caso, ove si tratti di finanziamenti già garantiti, non occorre versare una nuova contribuzione. Se le proroghe riguardano operazioni finanziarie non assistite dal Fondo, le proroghe stesse possono essere garantite dal Fondo solo se disposte per legge e riguardano operazioni a tasso agevolato. La garanzia opera secondo i criteri previsti per le operazioni fino a diciotto mesi, previo versamento della dovuta contribuzione.».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto ministerale n. 612 del 1996, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 4. — 1. L'intervento del Fondo avviene su richiesta della banca a chiusura della procedura esecutiva per l'escussione della garanzia primaria, previa documentazione dei risultati della procedura stessa. Nei casi in cui la procedura di escussione della garanzia primaria è giudicata dalla banca economicamente inefficace ai fini del recupero del credito, il Fondo, a richiesta di quest'ultima, può autorizzare, in luogo di detta procedura, l'espletamento di altre azioni coattive ritenute idonee per il recupero del credito.

2. La richiesta della banca va corredata dalla documentazione necessaria nonché da tutte le informazioni rese con riferimento all'art. 137, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, atte a consentire l'istruttoria della pratica.

3. La garanzia primaria, quale indicata nelle istruzioni applicative previste dal successivo art. 9, è qualificata come tale dalla banca all'atto di erogazione del finanziamento e viene acquisita dalla stessa banca per assicurare il soddisfacimento completo dell'obbligazione da parte del debitore. Per le operazioni d'importo *superiore a € 52.000* la banca acquisisce una idonea garanzia in aggiunta al privilegio legale, da escutere prima dell'intervento del Fondo. Per i finanziamenti ultraquinquennali è necessaria l'acquisizione di una idonea garanzia ipotecaria.

4. Fermo restando quanto precisato nell'art. 1, comma 1, del presente regolamento, la banca erogante può assumere ulteriori malleverie che assistono l'operazione.».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 612 del 1996, come modificato dal presente regolamento:

«3. Sono, inoltre, motivi di decadenza dalla garanzia del Fondo:

a) l'omessa denuncia delle operazioni garantite nei termini e con le modalità stabilite dal Fondo nelle istruzioni applicative, salvo il caso di forza maggiore o di documentato errore materiale. Comunque non si determina decadenza dalla malleveria del Fondo nel caso di segnalazione di singole operazioni effettuata entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio in cui è avvenuta l'erogazione, corredata dalla dichiarazione che per le operazioni stesse non sussistono difficoltà di pagamento e non sono iniziate procedure esecutive;

b) il ritardo non giustificato e la non tempestività nel dare corso alle procedure esecutive, che ha pregiudicato o, comunque non consentito, il recupero del credito;

c) la manifesta sproporzione tra la somma erogata e il valore delle garanzie acquisite;

d) l'omessa querela in danno del custode dei beni sottoposti a sequestro o pignoramento nel caso di distruzione, sottrazione o alienazione degli stessi;

e) *le cessioni del credito, salvo quelle effettuate nei confronti di banche o intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero in forza di disposizioni di legge.*».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 612 del 1996, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 7. — 1. *Fermo restando quanto stabilito al precedente art. 4, le banche attivano, indipendentemente dalla richiesta di intervento, ogni iniziativa utile e conveniente per il recupero dell'insoluto. Quando la situazione patrimoniale del debitore o dei garanti non ne faccia ravvisare la convenienza, la banca, previa intesa con il fondo, interrompe e/o rinuncia alle azioni di recupero. Le azioni di recupero possono essere interrotte nel caso in cui, nel corso della procedura, si addivenga ad una soluzione transattiva che consenta alle banche di ottenere una somma almeno pari al valore dei beni esecutati, così stimati nella perizia del C.T.U. o in altra perizia giurata redatta da un tecnico iscritto all'albo o comunque corrispondenti al valore del credito vantato dal fondo. Le spese per le azioni legali sono a carico del fondo in proporzione al credito di sua competenza.*

2. Le somme che vengono recuperate in seguito a tali azioni, al netto delle spese legali per queste sostenute, vanno a decurtazione dell'importo rimborsato con conseguente versamento al Fondo della somma recuperata ad esso spettante, determinata secondo quanto indicato al successivo comma 3.

3. I criteri e le modalità di imputazione delle somme recuperate sono stabilite dal Fondo, tenendo conto che dette somme devono essere imputate dalle banche secondo il seguente ordine:

a) per soddisfarsi delle spese processuali e di esecuzione sostenute, nel caso in cui vi è un effettivo recupero di somme;

b) per rimborsare il Fondo della perdita coperta;

c) per recuperare eventuali somme residue di spettanza delle banche stesse;

d) per rimborsare il Fondo degli interessi, calcolati sulla perdita coperta dalla data di adempimento del Fondo a quella di accredito della somma recuperata, nella misura del tasso legale tempo per tempo vigente.».

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 612 del 1996, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 8. — 1. Il Fondo non richiede né restituisce alle banche somme a qualsiasi titolo dovute, quando esse non sono *superiori a € 260.*».

04G0258

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 luglio 2004.

Criteri di ripartizione e utilizzazione delle compensazioni finanziarie operate dai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a favore dei comuni italiani di confine, ai sensi dell'art. 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, per agli anni 2002-2003.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, di approvazione ed esecuzione dell'accordo fra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, il quale stabilisce che il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le regioni Lombardia, Piemonte e la provincia autonoma di Bolzano, nonché i comuni frontalieri interessati, determinerà, annualmente, i criteri di ripartizione e di utilizzazione della stessa compensazione finanziaria;

Visto l'art. 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero dell'economia e delle finanze e, nel contempo, sopprime il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministero delle finanze;

Visto l'art. 2 del protocollo del 28 aprile 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 12 febbraio 1979,che sostituisce l'art. 31 della Convenzione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera del 9 marzo 1976, con il quale è stato stabilito che il citato accordo rimarrà in vigore sino alla denuncia di uno dei contraenti, da presentarsi con le modalità e nei termini ivi stabiliti;

Visto l'art. 2, comma 14, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 (finanziaria 2004), che eleva dal 10% al 30% la quota da destinare al finanziamento di servizi resi ed effettivamente fruiti relativi ad opere pubbliche realizzate con fondi di precedenti erogazioni;

Sentite le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, la provincia autonoma di Bolzano ed i comuni di confine interessati;

Decreta:

I criteri di ripartizione e di utilizzazione delle somme dovute dai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a beneficio dei comuni italiani di confine, a titolo di compensazione finanziaria, sono determinati nel modo seguente:

Art. 1.

I presenti criteri di ripartizione si riferiscono alla compensazione finanziaria dovuta per gli anni 2002 e 2003.

Art. 2.

Ai fini della rilevazione della situazione del frontalierato esistente in ciascun comune, si assumono i dati rilevati dalle competenti autorità dei cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese alla data del 31 agosto del 2002 e 2003. I dati sono acquisiti direttamente dalle autorità italiane presso quelle svizzere.

Art. 3.

La ripartizione delle somme affluite per compensazione finanziaria viene limitata ai comuni il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 km dalla linea di confine con l'Italia dei tre cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese.

Negli articoli successivi tali comuni saranno, sinteticamente, denominati «comuni di confine».

Art. 4.

La ripartizione relativa agli anni 2002 e 2003 è operata distintamente sulla base delle rispettive «quote pro-capite», ottenute dividendo l'importo globale della compensazione finanziaria, versata dai tre cantoni summenzionati e riferita a ciascun anno 2002 e 2003 per il numero complessivo del lavoratori frontalieri residenti, alla data del 31 agosto di ciascun anno, nei «comuni di confine» e che abbiano svolto nel corso dell'anno attività di lavoro dipendente in uno dei tre cantoni in questione.

Art. 5.

Le somme da ripartire nei singoli anni 2002 e 2003 sono attribuite:

per i comuni facenti parte della regione Piemonte, della regione Valle d'Aosta e della provincia autonoma di Bolzano:

a) alle comunità montane, in misura pari al prodotto fra la «quota pro-capite», di cui al precedente art. 4, ed il numero dei frontalieri — i quali abbiano svolto, durante l'anno cui si riferisce la ripartizione, attività di lavoro dipendente in uno dei tre cantoni sud-

detti — risultanti residenti nel corso dello stesso periodo nei «Comuni di confine» il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nelle comunità medesime;

b) ai «comuni di confine» in misura analoga a quella di cui al punto precedente, non ricadenti, neanche in parte, nelle comunità montane;

per i comuni facenti parte della regione Lombardia:

a) ai «comuni di confine» in cui il numero dei frontalieri residenti nel corso di ciascun anno, cui si riferisce la ripartizione, rappresenti almeno il 4% dell'intera popolazione risultante residente nel comune, rispettivamente al 31 agosto 2002 e al 31 agosto 2003. L'entità delle somme da attribuire è data per ogni ripartizione dal prodotto fra la detta «quota pro-capite» ed il numero dei frontalieri — lavoratori dipendenti in uno dei tre cantoni — residenti nel comune nell'anno interessato al riparto;

b) alle comunità montane, qualora il cennato rapporto sia inferiore al 4% ed il «comune di confine» sia compreso in tutto od in parte nella comunità montana. Le somme da attribuire sono determinate secondo il procedimento sopra indicato, tenendo conto del solo numero di frontalieri residenti nei «comuni di confine» con rapporto frontalieri/popolazione inferiore al 4%;

c) alla regione Lombardia, qualora il «comune di confine» con numero di frontalieri inferiori alla detta percentuale, non sia compreso neanche in parte nelle comunità montane. Anche in questo caso vale quanto è stabilito nella precedente lettera *b)* in merito alla quantificazione delle somme da attribuire.

Art. 6.

Le somme attribuite saranno utilizzate dagli enti assegnatari per la realizzazione, completamento e potenziamento di opere pubbliche di interesse generale volte ad agevolare i lavoratori frontalieri, con preferenza per i settori dell'edilizia abitativa e dei trasporti pubblici. Dette somme, inoltre, potranno essere destinate, nel limite del 30%, al finanziamento di servizi resi ed effettivamente fruiti relativi ad opere pubbliche realizzate con fondi di precedenti erogazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2004

Il Ministro ad interim: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2004
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4, foglio n. 325

04A08688

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 agosto 2004.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla regione Piemonte.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, ed in particolare l'art. 13 del suddetto decreto, che disciplina la concessione di deroghe ai valori di parametro di cui all'allegato 1, parte *B*;

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche» ed in particolare l'art. 11, comma 3, in materia di rapporti tra enti locali e soggetti gestori del servizio idrico integrato;

Vista la motivata richiesta della regione Piemonte;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso in data 20 aprile 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. La regione Piemonte può stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato 1, parte *B* del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, entro il Valore massimo ammissibile (VMA) di seguito elencato: arsenico 40 μg/l.

2. Il suddetto VMA può essere concesso dalla regione Piemonte fino al 31 dicembre 2004 e l'eventuale rinnovo è vincolato alle presentazione di documentazione dettagliata dello stato di avanzamento delle misure correttive e relativi interventi sui territorio, compreso il calendario dei lavori, la stima dei costi, la relativa copertura finanziaria, le metodiche e le tecnologie adottate, nonché all'invio della relazione di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto.

3. Tale VMA può essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

4. Sono escluse dai procedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Le autorità regionali possono valutare l'opportunità di adottare ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.

5. La regione ha l'obbligo dell'informazione al cittadino relativamente alle elevate concentrazione del suddetto elemento.

Art. 2.

1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, le autorità regionali sono tenute, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

2. Entro il termine massimo previsto dal presente decreto, le autorità d'ambito adottano tutte le misure possibili e necessarie a garantire il ripristino della qualità delle acque erogate, modulando, ove necessario, il programma degli interventi di cui all'art. 11, comma 3, della legge n. 36 del 1994, che è parte integrante del piano d'ambito.

3. La regione garantisce che il gestore attui i correttivi gestionali di competenza, in conformità alle misure adottate dalle autorità d'ambito, necessari al ripristino della qualità delle acque.

Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. Ai sensi del suddetto art. 13, comma 5, la regione trasmetterà al Ministero della salute una aggiornata e circostanziata relazione sui risultati conseguiti.

3. La relazione di cui al comma 2 deve essere corredata dalle seguenti informazioni:

a) l'elenco delle industrie alimentari escluse dai provvedimenti di deroga;

b) il programma di controllo con individuazione della frequenza del parametro interessato dal presente decreto.

Art. 4.

1. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento devono essere trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. I Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio effettuano congiuntamente una valutazione dello stato di attuazione degli interventi, anche con l'eventuale effettuazione di sopralluoghi, sulla base della documentazione trasmessa dalla regione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 agosto 2004

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

04A08658

DECRETO 13 agosto 2004.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla regione Marche.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, ed in particolare l'art. 13 del suddetto decreto, che disciplina la concessione di deroghe ai valori di parametro di cui all'allegato 1, parte *B*;

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche» ed in particolare l'art. 11, comma 3, in materia di rapporti tra enti locali e soggetti gestori del servizio idrico integrato;

Vista la motivata richiesta della regione Marche;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso in data 20 aprile 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. La regione Marche può stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato 1, parte *B* del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, entro il Valore massimo ammissibile (VMA) di seguito elencato: cloriti 1,3 mg/l per il comune di Gabicce.

2. Il suddetto VMA può essere concesso dalla regione Marche per la durata di un anno e l'eventuale rinnovo è vincolato alla presentazione di documentazione dettagliata dello stato di avanzamento delle misure correttive e relativi interventi sul territorio, compreso il calendario dei lavori, la stima dei costi, la relativa copertura finanziaria, le metodiche e le tecnologie adottate, nonché all'invio della relazione di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto.

3. Tale VMA può essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

4. Sono escluse dai procedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla

normativa le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Le autorità regionali possono valutare l'opportunità di adottare ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.

5. La regione ha l'obbligo dell'informazione al cittadino relativamente alle elevate concentrazione del suddetto elemento.

Art. 2.

1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, le autorità regionali sono tenute, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

2. Entro il termine massimo previsto dal presente decreto, le autorità d'ambito adottano tutte le misure possibili e necessarie a garantire il ripristino della qualità delle acque erogate, modulando, ove necessario, il programma degli interventi di cui all'art. 11, comma 3, della legge n. 36 del 1994, che è parte integrante del piano d'ambito.

3. La regione garantisce che il gestore attui i correttivi gestionali di competenza, in conformità alle misure adottate dalle autorità d'ambito, necessari al ripristino della qualità delle acque.

Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. Ai sensi del suddetto art. 13, comma 5, la regione trasmetterà al Ministero della salute una aggiornata e circostanziata relazione sui risultati conseguiti.

3. La relazione di cui al comma 2 deve essere corredata dalle seguenti informazioni:

a) l'elenco delle industrie alimentari escluse dai provvedimenti di deroga;

b) il programma di controllo con individuazione della frequenza del parametro interessato dal presente decreto.

Art. 4.

1. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento devono essere trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. I Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio effettuano congiuntamente una valutazione dello stato di attuazione degli interventi, anche con l'eventuale effettuazione di sopralluoghi, sulla base della documentazione trasmessa dalla regione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 agosto 2004

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

04A08659

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 9 luglio 2004.

Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Sessione straordinaria. Anno scolastico 2003-2004.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto l'art. 7, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, che prevede, in presenza di talune particolari condizioni, che i candidati possano effettuare gli esami di Stato dopo la conclusione della sessione ordinaria;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che all'art. 22, comma 7, introduce modifiche all'art. 4 della citata legge n. 425/1997;

Visto l'art. 18 dell'ordinanza ministeriale n. 21 del 9 febbraio 2004, ai sensi del quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base dei dati forniti dai competenti direttori generali degli uffici scolastici regionali, fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami di Stato in una sessione straordinaria riservata ai candidati che non hanno potuto sostenere o completare le prove nella sessione suppletiva o comunque prima del termine di chiusura dei lavori delle commissioni;

Ritenuto che detta sessione straordinaria debba svolgersi in tempi compatibili con l'inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico e con l'eventuale prosieguo degli studi da parte dei candidati;

Decreta:

Art. 1.

1. La sessione straordinaria degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore, per l'anno scolastico 2003-2004, si svolge secondo il seguente diario:

prima prova scritta: martedì 7 settembre 2004;

seconda prova scritta: mercoledì 8 settembre 2004 e, per gli istituti d'istruzione artistica, con prosecuzione secondo i tempi e le modalità fissati per la sessione ordinaria;

terza prova scritta: venerdì 10 settembre, secondo i tempi previsti per la sessione ordinaria.

Per i licei artistici e gli istituti d'arte, la terza prova si svolge al termine della seconda prova;

inizio dei colloqui: dopo la correzione e la valutazione degli elaborati delle prove scritte.

Art. 2.

1. Per i candidati che non devono sostenere la prima prova scritta, l'esame ha luogo nei giorni di mercoledì 8 e venerdì 10 settembre 2004.

2. Per i candidati che non devono sostenere le prime due prove scritte, la terza prova è fissata per martedì 7 settembre 2004.

3. Per i candidati che non devono sostenere alcuna prova scritta, il colloquio ha luogo martedì 7 settembre 2004.

Art. 3.

1. Le commissioni, nella stessa composizione in cui hanno operato nella sessione ordinaria, si insediano lunedì 6 settembre 2004, presso gli istituti ove sono presenti candidati che hanno chiesto di sostenere gli esami nella sessione straordinaria.

2. Ai componenti delle commissioni spetta una quota del compenso forfettario riferito alla funzione e una quota dell'eventuale compenso forfettario riferito alla trasferta, in conformità di quanto previsto in materia di compensi dalla nota ministeriale prot. n. 1343 del 21 giugno 2004. Tali quote sono calcolate con riferimento al periodo continuativo di svolgimento dei lavori della commissione e in misura proporzionale alla durata complessiva delle operazioni d'esame della sessione ordinaria.

3. I direttori generali degli uffici scolastici regionali provvedono alla convocazione delle commissioni di cui al precedente comma 1.

Art. 4.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale n. 21 del 9 febbraio 2004.

2. I capi degli istituti sedi d'esame danno comunicazione scritta ai candidati interessati circa le date di svolgimento delle prove.

Roma, 9 luglio 2004

Il Ministro: MORATTI

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 117

04A08660

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 5 agosto 2004.

Delega di funzioni ai direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio» di seguito denominato Codice;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999 n 300 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 luglio 2004 con il quale è stato conferito all'architetto Roberto Cecchi l'incarico di Capo del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 19 luglio 2004 ed in particolare l'art. 2, comma 4 con il quale si dispone che ai sensi dell'art. 23, comma 11 del sopraccitato decreto del Presidente della Repubblica n. 173 del 2004 l'architetto Roberto Cecchi assuma la reggenza della Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici;

Rilevato che l'art. 8 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004 individuando le funzioni ed i compiti della Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici al comma 3 dispone che siano di norma delegate ai direttori regionali le funzioni di cui al comma 2, lettere *b), c)* e *d)* del medesimo articolo.

Decreta:

Art. 1.

Sono delegate ai direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici le seguenti funzioni:

a) dichiarare su proposta delle competenti soprintendenze di settore l'interesse culturale delle cose di proprietà privata, ai sensi dell'art. 13 del codice;

*b)*verificare la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private, senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 12 del codice;

c) dettare, su proposta delle soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'art. 45 del codice.

Art. 2.

La delega di cui all'art. 1 è conferita:

1) in via continuativa fatti salvi i poteri del direttore generale reggente qui delegante di impartire direttive nelle materie delegate, di controllare l'esercizio dei poteri delegati, di avocare a se la trattazione di specifici affari, di sostituirsi al delegato in caso di sua inerzia, di annullare gli atti emanati dal delegato fermo restando il dettato dell'art. 16 del codice, di revocare la delega stessa

2) con l'obbligo, per il delegato, di trasmettere alla Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici copia dei provvedimenti emessi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo competenti secondo le vigenti disposizioni e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2004

Il direttore generale reggente: CECCHI

04A08632

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 16 agosto 2004.

Protezione transitoria accordata, a livello nazionale, alla denominazione «Marche», riferita all'olio extravergine di oliva, per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92, del consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento CE n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata dal consorzio per la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva tipico marchigiano, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Marche» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 65158 del 26 luglio 2004 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il consorzio per la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva tipico marchigiano, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1 paragrafo 2 del citato regolamento CE n. 535/97 del consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Marche» riferita all'olio extravergine di oliva, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal consorzio per la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva tipico marchigiano, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Marche» riferita all'olio extravergine di oliva, secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 65158 del 26 luglio 2004, sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento CEE n. 2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992, come

integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Marche» riferita all'olio extravergine di oliva.

Art. 2.

La denominazione «Marche» riferita all'olio extravergine di oliva è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Marche» riferita all'olio extravergine di oliva, come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 agosto 2004

Il direttore generale: ABATE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «MARCHE» D.O.P.

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta Olio Extravergine di oliva «Marche» D.O.P. è riservata agli oli extravergini estratti da olive prodotte nella zona di cui all'art. 4 e che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare ed alla normativa vigente.

Art. 2.

Cultivar - Caratteristiche

L'olio extravergme di oliva «Marche» D.O.P. deve essere ottenuto esclusivamente dalle seguenti varietà di olivo presenti nelle aziende ricadenti nei territori di cui all'art. 3, iscritte nell'elenco degli oliveti e tenuto dall'organismo di controllo designato:

Frantoio e biotipi adesso riconducibili per non meno del 40% sino ad un massimo del 60%;

Coroncina, Mignola, Piantone di Mogliano, Leccino fino ad un massimo del 40%;

sono ammesse altre varietà fino ad un massimo del 20%.

In ogni caso le percentuali devono garantire che le caratteristiche chimiche ed organolettiche dell'olio extravergine di oliva «Marche» D.O.P. risultino omogenee, come riportato all'art. 11.

Art. 3.

Zona di produzione

Limiti del territorio per l'olio extravergine di oliva «Marche» D.O.P.

Provincia di Pesaro.

La zona di produzione comprende gli intere territori comunali di: Barchi, Fratte Rosa, San Lorenzo in Campo, Sant'Ippolito; parte del territorio comunale di Pergola, così delimitato: dalla località Ponte di Sterletto, nel comune di Arcevia, il limite continua lungo il confine comunale di Pergola fino alla strada per l'abitato di Percozzone, che percorre fino ad incrociare la s.p. 12 Bellisio. Quest'ultima viene seguita in direzione Pergola fino alla s.p. 141 (nel centro abitato di Pergola), che il limite segue fino alla s.s. 424 della Val Cesano per poi continuare sulla s.p. 40 Barbanti fino al limite comunale di Pergola, che percorre in direzione est.

Provincia di Ancona.

La zona di produzione comprende gli interi territori dei comuni di: Barbara, Belvedere Ostrense, Camerano, Castelbellino, Castelcolonna, Castelfidardo, Castelleone di Suasa, Castelplanio, Corinaldo, Cupramontana, Filottrano, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Montecarotto, Monterado, Monteroberto, Morro d'Alba, Offagna, Osimo, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Polverigi, Ripe, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Serra de'Conti, Serra San Quirico, Staffolo; parte dei territori comunali di: Agugliano, Ancona, Arcevia, Camerata Picena, Chiaravalle, Fabriano, Falconara, Genga, Jesi, Loreto, Monte San Vito, Montemarciano, Numana, Senigallia Sirolo, che, ad est della provincia, restano così delimitati: dall'autostrada A14, in corrispondenza del confine fra le province di Pesaro ed Ancona, il limite prosegue in direzione sud. Lascia l'autostrada in corrispondenza di Borghetto, sulla strada che si interna nella valle del f. Misa, prosegue per Case dell'Ospedale fino all'incrocio con la s.p. 12 Corinaldese. Continua su quest'ultima passando per Fonte del Giannino fino all'incrocio prima dell'abitato di Brugnetto, per proseguire in direzione Bettolelle. Continua lungo la s.s. 360 Arceviese passando per le località Vallone, Borgo Passera e Borgo Nicchia fino ad arrivare nuovamente all'A14.

Il limite segue l'autostrada fino all'intersezione con la s.p. 2 Sirolo/Senigallia, passando per Gabella; prosegue per Case Sampaolesi, dove continua a destra fino ad incrociare la s.p. 20 di Montemarciano, che percorre fino al limite comunale di Monte San Vito. Segue quest'ultimo fino ad incrociare la s.p. 13 di Morro. Arrivando all'inizio di Borghetto, il limite prosegue a sud fino alla s.p. 76 della Val d'Esino, che percorre fino all'incrocio con la s.p. 21 e 9 della Barchetta in direzione Colle Pacifico, da cui procede per Case Suardi fino alla s.p. 2 Sirolo/Senigallia, che segue in direzione Piane, dove incrocia la s.s. 76 della Val d'Esino per poi giungere, lungo di essa, fino alla s.s. 16 Adriatica. Percorre l'Adriatica fino all'intersezione con la linea ferroviaria Bologna/Pescara. Segue la linea passando per la stazione ferroviaria di Passo Varano fino ad incrociare la strada di Pietra la Croce. Da questo abitato prosegue lungo la s.p. 1 del Conero, passando per la Frazione Poggio, fino a Sirolo e da qui prosegue per il porto di Numana, da cui continua percorrendo la strada costiera, attraverso Marcelli fino all'incrocio con il fiume Musone, che percorre fino all'intersezione con l'autostrada A 14. Il limite lungo l'autostrada giunge fino all'incrocio con la ferrovia Ancora/Pescara nei pressi di Loreto. Ad Ovest della Provincia di Ancona il territorio è così delimitato: dal confine tra la provincia di Macerata ed Ancona, segue il confine comunale di Fabriano fino all'incrocio con la s.p. 46 Cerretana, prosegue in direzione di Fabriano, fino alla s.s. 76 della Vall'Esina. Continua in direzione est fino ad incrociare la ferrovia Ancona/Roma. Lungo la suddetta linea arriva nei pressi della stazione ferroviaria di Fabriano, dove incrocia la s.p. 15 e prosegue in direzione di Genga. Oltrepassata Genga prosegue fino al Ponte di Sterletto.

Provincia di Macerata.

La zona di produzione comprende gli interi territori dei comuni di: Apiro, Appignano, Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Cingoli, Corridonia, Loro Piceno, Macerata, Mogliano, Montecassiano, Montefano, Petriolo, Poggio San Vicino, Pollenza, Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino Marche, Sant'Angelo in Pontano, Serrapetrona, Tolentino, Treia, Urbisaglia; parte dei territori comunali di: Civitanova Marche, Gualdo, Montelupone, Monte San Giusto, Monte San Martino, Montecosaro, Morrovalle, Penna San Giovanni, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati. Ad est della provincia di Macerata il territorio è così delimitato: il limite, dall'intersezione dell'autostrada con la ferrovia Ancona-Pescara, prosegue lungo quest'ultima in direzione sud fino a raggiungere il fiume Potenza, subito dopo l'abitato di Porto Recanati. Segue il fiume fino al ponte della strada per Chiarino, che percorre in direzione ovest fino alla s.s. 571 Helvia Recina, in prossimità del ponte sul fiume Potenza. La s.s. 571 viene seguita da limite fino all'intersezione con l'autostrada A14, che percorre in direzione Sud fino all'incrocio con la s.s. 485 Corridonia/Maceratese. In loca-

lità Case Beltrovato gira a sinistra e, oltrepassando la s.s. 77 Val di Chienti e Villa San Filippo, giunge al confine con la provincia di Ascoli Piceno. Ad ovest della Provincia di Macerata il territorio è così delimitato: dal confine provinciale con Ascoli Piceno, in località stazione di Monte San Martino il limite segue la s.p. 113 Monte San Martino/San Angelo in direzione Penna San Giovanni. Attraversata quest'ultima località continua sulla s.p. 54 Gualdo/Penna San Giovanni. Da Gualdo prosegue sulla s.p. 119 Sarnano/Gualdo fino al punto di intersezione dei confini comunali di Gualdo con San Ginesio.

Provincia di Ascoli Piceno.

La zona di produzione comprende gli interi territori dei comuni di: Acquaviva, Appignano del Tronto, Belmonte Piceno, Carassi, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Cossignano, Falerone, Folignano, Francavilla d'Ete, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montalto delle Marche, Montappone, Monte San Pietrangeli, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montedinove, Montegiberto, Montegiorgio, Monteleone di Fermo, Montelparo, Monterinaldo, Montottone, Offida, Ortezzano, Petritoli Ponzano di Fermo, Ripatransone, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano, Torre San Patrizio, Venarotta; parte dei territori comunali di: Altidona, Ascoli Piceno, Campofilone, Colli del Tronto, Cupramarittima, Fermo, Grottammare, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Maltignano, Massignano, Montefiore dell'Aso, Montegranaro, Monsampolo del Tronto, Monteprandone, Monterubbiano, Monturano, Moresco, Pedaso, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, San Benedetto del Tronto, Sant'Elpidio a Mare, Spinetoli, che restano delimitati: dal confine fra le province di Macerata ed Ascoli Piceno, nei pressi di Villa San Filippo, il limite percorre la s.p. 150 Piane di Chienti in direzione est. Continua lungo la s.p. 8 Brancadoro fino a Casette d'Ete, dove svoltando a sinistra, continua lungo la s.p. 27 delle Fratte fino a congiungersi con l'autostrada A14. Prosegue lungo l'autostrada A14 in direzione sud fino all'intersezione con la s.p. 28 Faleriense, continua poi con la s.p. 210 Fermana/Faleriense. In località San Filippo il limite continua sulla s.p. 61 Montottonese fino alla s.p. 147 Vescio/Pescia, sulla s.p. 157 Girola, fino alla s.p. 204 lungo Tenna e quindi lungo la s.p. 11 Capodareo fino all'autostrada A14, da cui prosegue in direzione sud. Dall'intersezione fra l'autostrada con la s.p. 85 Valdaso - sponda sinistra, il limite si inoltra fino a Rubbianello, dove attraversa il fiume Aso e prosegue in direzione dell'autostrada lungo la s.s. 433 Valdaso. Dall'autostrada il limite prosegue verso sud fino all'intersezione con la s.s. 4 Salaria, che segue in direzione ovest passando per l'abitato di Centobuchi e Piattoni fino all'inizio di Ascoli Piceno. In località Villa Rendino svolta a sinistra in direzione del raccordo autostradale Ascoli Piceno/Ascoli mare - uscita Marino del Tronto. Continua sull'Ascoli mare in direzione est fino al confine regionale con l'Abruzzo.

Il limite regionale è percorso in direzione ovest fino al limite comunale di Ascoli Piceno, in corrispondenza del lago di Talvacchia. Prosegue lungo i limiti comunali dei comuni di Ascoli Piceno, Venarotta, Castignano, Montedinove, Montelparo, Santa Vittoria in Matenano, fino all'intersezione con la s.s. 210, arrivando al confine con la provincia di Macerata.

Art. 4.

Origine

L'olio extravergine di oliva «Marche» D.O.P. presenta caratteristiche sensoriali tipiche, come testimoniato dai tanti documenti storici esistenti, legate alle condizioni pedo-climatiche e varietali, che lo rendono nettamente distinguibile da quello prodotto nelle zone limitrofe.

La tracciabilità del prodotto è garantita da una serie di adempimenti a cui si sottoporranno i produttori, in particolare l'organismo di controllo terrà un elenco degli agricoltori, dei frantoiani e degli imbottigliatori.

Art. 5.

Sistemi di coltivazione

Le pratiche agronomiche devono garantire la rispondenza dell'olio prodotto ai requisiti fissati dal presente disciplinare.

Le particolari condizioni climatiche determinano la scarsa presenza dei più temibili parassiti dell'olivo quali la *Bactrocera oleae* (mosca delle olive) e la *Prays oleae* (tignola dell'olivo), pertanto la difesa fitosanitaria deve essere eseguita secondo la pratica della lotta guidata in modo da ridurre al minimo indispensabile gli interventi necessari.

Le olive devono essere raccolte ad uno stadio di maturazione ottimale, in funzione dell'andamento stagionale e delle diverse varietà, per garantire una idonea consistenza della polpa che eviti l'alterazione delle olive e comunque non oltre il 31 dicembre.

La raccolta delle olive deve essere effettuata direttamente dalla pianta, a mano o con sistemi meccanici che garantiscano l'integrità del frutto.

Non è consentito l'utilizzo delle olive cadute a terra prima dell'inizio delle operazioni di raccolta, né l'uso di cascolanti.

La produzione unitaria massima consentita è di 8 t/ha negli oliveti specializzati intensivi, mentre negli oliveti promiscui la produzione media per pianta non può essere maggiore di 75 kg.

La resa massima delle olive in olio non deve superare il 21%.

Le olive devono essere sane ed integre e devono essere lavorate nel più breve tempo possibile e comunque entro le 48 ore dalla raccolta, compresa l'eventuale sosta in frantoio, che deve essere la più breve possibile.

Il trasporto e lo stoccaggio devono avvenire esclusivamente in cassette o cassoni forati che garantiscano la qualità originaria delle olive.

Art. 6.

Modalità di oleificazione e conservazione

Le operazioni di trasformazione delle olive per la produzione di olio extravergine di oliva «Marche» D.O.P. devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione descritte nell'art. 3 del presente disciplinare, al fine di garantire la rintracciabilità ed il controllo.

Gli impianti di molitura devono garantire condizioni di massima igiene ed essere dotati di locali, o spazi adeguati, per la conservazione temporanea delle olive. L'estrazione dell'olio dalle olive è realizzata esclusivamente con sistemi fisici o meccanici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nella drupa.

È vietato il ripasso e l'uso di enzimi e talco durante la lavorazione delle olive.

Nel processo di estrazione, gli oli devono essere ottenuti ad una temperatura inferiore a 27ºC. I tempi di gramolazione della pasta devono variare in funzione delle caratteristiche tecniche delle gramole, delle diverse varietà e della maturazione delle olive al fine di ottenere oli con caratteristiche chimiche, fisiche ed organolettiche come specificato all'art. 11. Comunque questa fase non deve superare il tempo complessivo di 60 minuti (1 ora).

Gli esami chimico-fisici ed organolettici dovranno essere effettuati secondo le metodiche di cui al regolamento CE n. 2568/91 e successive modifiche ed integrazioni.

All'atto del confezionamento, l'olio extravergine di oliva «Marche» D.O.P. deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo/verde;

odore: di fruttato, tendenzialmente verde con intensità dal medio al leggero;

sapore: fruttato di oliva parzialmente invaiata, con sentori di amaro e piccante;

punteggio al Panel test: minimo 7;

acidità: max 0.6 (gr ac. oleico/l00 g olio);

numero di perossidi: max 14 (meq^{02}/Kg);

acido oleico: minimo 73%;

acido linoleico: max 9%;

K232: max 2.2;

K270: max 0,15;

Delta K: max 0,005;

polifenoli totali: minimo 150 ppm (taratura con ac. Gallico).

L'olio prodotto deve essere conservato, nella fase di stoccaggio, esclusivamente in recipienti chiusi di idoneo materiale e mantenuti a temperatura massima non superiore ai 15ºC. La temperatura minima di conservazione deve evitare la separazione dei diversi costituenti dell'olio.

Art. 7.

Legame con l'ambiente

Il profondo attaccamento al territorio e la caparbietà del popolo marchigiano ha protetto e tramandato specie di olivo di antiche origini, così come tecniche tradizionali di accurata estrazione e lavorazione. L'olio diviene quindi il felice connubio tra competenze antiche e profonda umanità, la stessa che si tramanda da secoli.

La raccolta delle olive è l'ultima fatica dell'anno, e l'olio la sua ricchezza per l'inverno. Così è stato e così sarà per la terra marchigiana, da sempre in profonda sintonia con la natura e le sue tradizioni. La coltivazione dell'olivo nella regione è caratterizzata, oltre che dalle varietà presenti, anche dalle peculiari condizioni pedo-climatiche. Il clima marchigiano risulta essere influenzato positivamente da diversi fattori, tra cui la latitudine (compresa tra il 42° e il 44° parallelo nord), il grande sviluppo delle coste rispetto alla superficie totale, la modesta batimetria ed apertura verso il mare Adriatico, la vicinanza dei massimi rilievi appenninici alla costa e, infine, il graduale aumento delle quote allontanandosi dal litorale.

L'area interessata alla coltivazione dell'olivo tralascia il margine costiero ed i fondovalle più ampi e non supera di norma l'altitudine di 450 metri s.l.m.

La temperatura media annua dell'area interessata è di 13.4°, raggiunge i valori massimi nei mesi di luglio ed agosto, con medie superiori ai 22°. Le escursioni termiche medie giornaliere di settembre e ottobre, periodo nel quale si ha l'accumulo di olio, dei costituenti fenolici e composti aromatici nell'oliva, sono rispettivamente di 10° e 8,5°C.

Le precipitazioni, con una media storica di 886 mm, sono concentrate nei mesi di settembre-dicembre e marzo-maggio con un periodo estivo caldo ed asciutto. Le elevate temperature in corrispondenza del periodo più asciutto influenzano l'accumulo nell'oliva di alcuni componenti minori che ne esaltano la qualità e la tipicità.

I terreni, nella fascia interessata dalla coltivazione dell'olivo sono caratterizzati da un franco di coltivazione sempre dotato di buona profondità e con caratteristiche granulometriche che vanno dall'argilloso al medio impasto tendente allo sciolto (calanchi comuni a tutta la fascia interna). Tutti questi suoli solitamente presentano un medio-alto contenuto di calcare legato alla natura dei substrati geologici sedimentari.

Art. 8.

Struttura di controllo

L'olio «Marche» D.O.P. sarà controllato da una struttura, conformemente all'art. 10 del regolamento CEE 2081/92.

Art. 9.

Confezionamento ed etichettatura

Tutte le operazioni riguardanti il prodotto «Marche» D.O.P. compreso il confezionamento, l'imbottigliamento e l'etichettatura, devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione descritte nell'art. 3 del presente disciplinare, al fine di garantire la rintracciabilità ed il controllo del prodotto e per evitare di alterarne e/o deteriorarne le caratteristiche qualitative.

L'olio «Marche» D.O.P. deve essere commercializzato in recipienti di vetro, porcellana, terracotta smaltata di capacità non superiore a 3 litri, sigillati e provvisti di etichetta.

L'etichetta deve riportare la dicitura olio extravergine di oliva «Marche» D.O.P. che deve figurare con caratteri chiari ed indelebili, in modo da poter essere distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa.

Il logo rappresenta una macina in pietra di colore nero, la dicitura Marche è di colore nero, mentre la scritta Extra Vergine è di colore verde, il tutto racchiuso in uno sfondo beige. La cornice è di colore verde e la dicitura D.O.P. in caratteri maiuscoli è di colore beige.

Gli indici colorimetrici sono di seguito riportati: Verde Pantone 357C, Beige Pantone 460C, Nero Pantone Process black.

Riferimenti Font: Marche Amigo Regular (44,50%), Extra Vergine Amigo Regular (70,19%), D.O.P. Times Regular (100%).

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali o marchi privati, consorzi purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e larghezza non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine protetta.

È consentita la menzione che fa riferimento all'olio ottenuto con metodo biologico.

È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto ed il termine entro il quale è consigliato il consumo.

Art. 10.

Preparati con olio «Marche» D.O.P.

I prodotti per la cui preparazione e utilizzata la D.O.P., anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P. riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole e forestali in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del reg. (CEE) 2081/92.

L'utilizzazione non esclusiva della denominazione protetta consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui è trasformato o elaborato.

04A08657

DECRETO 18 agosto 2004.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vinicoli per le regioni Sicilia, Toscana, Valle d'Aosta e Marche.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI

Visto il regolamento del Consiglio (C.E). n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *c)* e *d)*, che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola.

Visto il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera *H*, punto 4 che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le Regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti e dei vini spumanti di qualità;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, del 3 dicembre 2001 n. 281, recante disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1995, n. 162, «recante norme per la repressione delle frodi nelle preparazione dei mosti, vini e aceti»;

Visti gli attestati degli Assessorati all'agricoltura della Regione Sicilia, della Regione Toscana, della Regione Valle d'Aosta e della Regione Marche, con i quali gli organi medesimi hanno certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2004, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato, altresì, che la Regione Toscana, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Marche hanno indicato le varietà di uve per le quali è consentito l'aumento del titolo alcolometrico delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità alla normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 luglio 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 207 del 6 settembre 2003).

Decreta:

Articola unico

1. Nella campagna vitivinicola 2004-2005 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da:

uve raccolte nelle aree viticole della Regione Sicilia atte a dare vini da tavola e vini a IGT.

uve raccolte nelle aree viticole della Regione Toscana atte a dare vini da tavola e vini a IGT e uve provenienti dalle varietà indicate all'allegato 1 atte a dare vini spumanti generici.

uve raccolte nelle aree viticole della Regione Valle d'Aosta atte a dare vini da tavola e uve provenienti dalla varietà Prié Blanc 1 atte a dare vini spumanti.

uve raccolte nelle aree viticole della Regione Marche atte a dare vini da tavola e vini a IGT Marche Bianco anche nella tipologia Frizzante, Rosso, Rosato, Trebbiano, Passerina, Sangiovese, Grechetto, Merlot, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Chardonnay, Sauvignon, Barbera, Cabernet Franc, e uve provenienti dalle varietà indicate all'allegato 1 atte a dare vini spumanti generici.

2. Le operazioni di arricchimento sono effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 18 agosto 2004

Il direttore generale: PETROLI

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE VARIETÀ DI UVE PER LE QUALI È CONSENTITO L'AUMENTO DEL TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO NATURALE DELLE PARTITE PER L'ELABORAZIONE DEI VINI SPUMANTI - REGIONE TOSCANA

Albana B, Albarola B., Aleatico N., Alicante Bouschet N., Alicante N., Ancellotta N., Ansonica B., Barbera N., Barsaglina N., Biancone B, Bonamico N., Bracciola Nera N., Cabernet Franc N., Cabernet Sauvignon N., Calabrese N., Caloria N., Canaiolo Bianco B., Canaiolo nero N., Canina Nera N, Cesanese d'Affile N., Chardonnay B, Ciliegiolo N., Clairette B., Colombana Nera, Colorino N., Duella B., Fiano B., Foglia tonda N., Gamay N., Grechetto B., Greco B., Groppello di S. Stefano N., Groppello gentile N., Livornese Bianco B., Malvasia bianca di Candia, Malvasia bianca lunga B., Malvasia Istriana B., Malvasia N, Malvasia Nera di Brindisi N., Malvasia Nera di Lecce N., Mammolo N., Manzoni Bianco B., Mazzese N., Merlot N., Montepulciano N., Moscato Bianco B., Muller Thurgau B., Petit verdot B., Pinot Bianco B., Pinot grigio G., Pinot nero N., Pollera Nera N., Prugnolo Gentile N., Pugnitello, Refosco dal peduncolo rosso N., Riesling B., Riesling italico B., Roussane B., Sangiovese N., Sauvignon B., Schiava Gentile, Semillon B., Syrah N., Teroldego N., Traminer Aromatico Rs., Trebbiano Toscano. B, Verdea B., Verdello B., Verdicchio Bianco B., Vermentino B., Vermentino Nero N., Vernaccia di San Gimignano B., Viogner B., Alorusco N.

ELENCO DELLE VARIETÀ DI UVE PER LE QUALI È CONSENTITO L'AUMENTO DEL TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO NATURALE DELLE PARTITE PER L'ELABORAZIONE DEI VINI SPUMANTI - REGIONE MARCHE

Albana B, Aleatico N., Alicante N., Barbera N., Biancame B, Bombino bianco B, Cabernet franc N., Cabernet sauvignon N., Canaiolo nero N., Carignano N, Chardonnay B, Ciliegiolo N., Fiano B., Gaglioppo N., Grechetto B., Incrocio Bruni 54 B, Lacrima N., Maceratino B., Maiolica N., Malvasia bianca di Candia, Malvasia bianca lunga B., Manzoni B., Merlot N., Montepulciano N., Montonico bianco B., Mostosa B., Passerina B., Pecorino B., Pinot Bianco B., Pinot grigio G., Pinot nero N., Rebo N., Riesling B., Riesling italico B., Sangiovese N., Sauvignon B., Tocai friulano B., Trebbiano toscano B., Verdicchio bianco B., Vermentino B., Vernaccia nera B., Petit verdot N., Refosco dal peduncolo rosso N., Syrah N., Ancellotta N., Colorino N., Foglia tonda N., Malbo gentile N., Moscato bianco B., Sagrantino N., Teroldego N., Terrano N.

04A08631

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 24 agosto 2004.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di luglio 2004, ai sensi dell'art. 110, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 1 della legge 7 aprile 2003, n. 80, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale;

Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che, a norma dell'art. 4 della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell'imposizione sul reddito delle società e che, tra l'altro, rinumera gli articoli del teso unico precedentemente in vigore;

Visti gli articoli 56 comma 1 e 110, comma 9, dello stesso testo unico, con i quali è previsto che agli effetti delle norme dei Titoli I e II che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio n. 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli 11 Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme dei Titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di luglio 2004, come segue:

MEDIE MENSILI IN EURO RIFERITIE AL MESE DI LUGLIO 2004

Cambi calcolati dall'UIC

PAESE	VALUTA	COD.	COD. UIC	Quantita di valuta per 1 euro
AFGHANISTAN	Afghani	AFA	115	58,2628
ALBANIA	Lek	ALL	47	123,981
ALGERIA	Dinaro Algerino	DZD	106	86,1193
ANDORRA	Peseta Andorra	ADP	245	-
ANGOLA	Readjustado Kwanza	AOA	87	102,659
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,31178
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	ANG	132	2,19559
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	SAR	75	4,59356
ARGENTINA	Peso Argentina	ARS	216	3,62096
ARMENIA	Dram Armenia	AMD	246	680,61
ARUBA	Fiorino Aruba	AWG	211	2,19559
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	AUD	109	1,71353
AUSTRIA	Scellino Austriaco	ATS	20	-
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	AZM	238	6061,79
BAHAMAS	Dollaro Bahama	BSD	135	1,22659
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	BHD	136	0,462418
BANGLADESH	Taka	BDT	174	72,9958
BARBADOS	Dollaro Barbados	BBD	195	2,4409
BELGIO	Franco Belga	BEF	4	-
BELIZE	Dollaro Belize	BZD	152	2,45317
BENIN	Franco CFA	XOF	209	655,957
BERMUDA	Dollaro Bermuda	BMD	138	1,22659
BHUTAN	Ngultrum	BTN	180	56,4657
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia	BYB	233	-
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (nuovo)	BYR	263	2650,51
BOLIVIA	Boliviano	BOB	74	9,77897
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	BAM	240	1,95583
BOTSWANA	Pula	BWP	171	5,6362
BRASILE	Real	BRL	234	3,72599
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	BND	139	2,09886
BULGARIA	Lev	BGL	45	-
BULGARIA	Nuovo Lev Bulgaria	BGN	262	1,95585
BURKINA FASO	Franco CFA	XOF	209	655,957
BURUNDI	Franco Burundi	BIF	140	1319,37
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	KHR	141	4840,17
CAMERUN	Franco CFA	XAF	43	655,957
CANADA	Dollaro Canadese	CAD	12	1,62197
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	CVE	181	133,484
CAYMAN (Isole)	Dollaro Isole Cayman	KYD	205	1,0058
CECA (Repubblica)	Corona Ceca	CZK	223	31,5447
CECOSLOVACCHIA	Corona cecoslovacca	CSK	6	-
CENTRAFRICANA (Repubblic	Franco CFA	XAF	43	655,957
CIAD	Franco CFA	XAF	43	655,957

PAESE	VALUTA	COD.	COD. UIC	Quantita di valuta per 1 euro
CILE	Peso Cileno	CLP	29	774,887
CINA (Repubblica Popolare di	Renminbi(Yuan)	CNY	144	10,1561
CIPRO	Lira Cipriota	CYP	46	0,581714
COLOMBIA	Peso Colombiano	COP	40	3310,71
COMORE (Isole)	Franco Isole Comore	KMF	210	491,967
CONGO (Repubblica Democr	Nuovo Zaire	ZRN	227	-
CONGO (Repubblica Democr	Franco Congolese	CDF	261	465,206
CONGO (Repubblica del)	Franco CFA	XAF	43	655,957
COREA DEL NORD	Won Nord	KPW	182	2,69849
COREA DEL SUD	Won Sud	KRW	119	1420,66
COSTA D AVORIO	Franco CFA	XOF	209	655,957
COSTA RICA	Colon Costa Rica	CRC	77	529,478
CROAZIA	Kuna	HRK	229	7,37401
CUBA	Peso Cubano	CUP	67	28,2115
DANIMARCA	Corona Danese	DKK	7	7,43549
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,31178
DOMINICANA (Repubblica)	Peso Dominicano	DOP	116	55,4951
ECUADOR	Sucre	ECS	76	-
EGITTO	Lira Egiziana	EGP	70	7,58039
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	SVC	117	10,7326
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	AED	187	4,50525
ERITREA	Nakfa	ERN	243	16,5589
ESTONIA	Corona Estonia	EEK	218	15,6466
ETIOPIA	Birr	ETB	68	10,6307
FALKLAND o MALVINE (Isole	Sterlina Falkland	FKP	146	0,665757
FIJI	Dollaro Fiji	FJD	147	2,17104
FILIPPINE	Peso Filippino	PHP	66	68,6032
FINLANDIA	Marco Finlandese	FIM	23	-
FONDO MONETARIO INTER	DSP	XDR	188	0,832829
FRANCIA	Franco Francese	FRF	5	-
GABON	Franco CFA	XAF	43	655,957
GAMBIA	Dalasi	GMD	193	34,8052
GEORGIA	Lari	GEL	230	2,34343
GERMANIA	Marco Tedesco	DEM	42	-
GERMANIA (Repub. Democra	Marco DDR	DDM	134	-
GHANA	Cedi	GHC	111	10963,7
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	JMD	142	74,3071
GIAPPONE	Yen Giapponese	JPY	71	134,082
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	GIP	44	0,665757
GIBUTI	Franco Gibuti	DJF	83	217,989
GIORDANIA	Dinaro Giordano	JOD	89	0,868418
GRECIA	Dracma Greca	GRD	30	-

PAESE	VALUTA	COD.	COD. UIC	Quantita di valuta per 1 euro
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,31178
GUATEMALA	Quetzal	GTQ	78	9,71061
GUINEA	Franco Guineano	GNF	129	2459,3
GUINEA BISSAU	Peso Guinea Bissau	GWP	183	-
GUINEA BISSAU	Franco CFA	XOF	209	655,957
GUINEA EQUATORIALE	Ekwele	GQE	194	-
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	XAF	43	655,957
GUYANA	Dollaro Guyana	GYD	149	219,559
HAITI	Gourde	HTG	151	41,6037
HONDURAS	Lempira	HNL	118	22,3827
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong	HKD	103	9,56724
INDIA	Rupia Indiana	INR	31	56,4657
INDONESIA	Rupia Indonesiana	IDR	123	11075,5
IRAN	Rial Iraniano	IRR	57	10632,4
IRAQ	Dinaro Iracheno	IQD	93	1787,33
IRLANDA	Lira Irlandese	IEP	60	-
ISLANDA	Corona Islanda	ISK	62	87,7095
ISRAELE	Shekel	ILS	203	5,5034
ITALIA	Lira Italiana	ITL	18	-
JUGOSLAVIA	Nuovo Dinaro Jugoslavo	YUM	214	-
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	KZT	231	166,254
KENYA	Scellino Keniota	KES	22	98,028
KIRGHIZISTAN	Som	KGS	225	52,1939
KUWAIT	Dinaro Kuwait	KWD	102	0,360998
LAOS	Kip	LAK	154	9619,27
LESOTHO	Loti	LSL	172	7,51368
LETTONIA	Lats	LVL	219	0,659568
LIBANO	Lira Libanese	LBP	32	1847,73
LIBERIA	Dollaro Liberia	LRD	155	68,6888
LIBIA	Dinaro Libico	LYD	69	1,58764
LITUANIA	Litas	LTL	221	3,45281
LUSSEMBURGO	Franco Lussemburgo	LUF	56	-
MACAO	Pataca	MOP	156	9,85425
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	MKD	236	60,975
MADAGASCAR	Franco Malgascio	MGF	130	12094,4
MALAWI	Kwacha Malawi	MWK	157	130,739
MALAYSIA	Ringgit	MYR	55	4,66033
MALDIVE	Rufiyaa	MVR	158	15,6428
MALI	Franco Mali	MLF	159	-
MALI	Franco CFA	XOF	209	655,957
MALTA	Lira Maltese	MTL	33	0,425941
MAROCCO	Dirham Marocco	MAD	84	10,9782

PAESE	VALUTA	COD.	COD. UIC	Quantita di valuta per 1 euro
MAURITANIA	Ouguiya	MRO	196	314,807
MAURITIUS	Rupia Mauritius	MUR	170	34,4743
MESSICO	Peso Messicano	MXN	222	14,0577
MOLDAVIA	Leu Moldavia	MDL	235	14,4955
MONGOLIA	Tugrik	MNT	160	1448,51
MOZAMBICO	Metical	MZM	133	27385,7
MYANMAR (Birmania)	Kyat	MMK	107	7,87468
NAMIBIA	Dollaro Namibia	NAD	252	7,51368
NEPAL	Rupia Nepalese	NPR	161	88,5595
NICARAGUA	Cordoba Oro	NIO	120	19,6117
NIGER	Franco CFA	XOF	209	655,957
NIGERIA	Naira	NGN	81	162,177
NORVEGIA	Corona Norvegese	NOK	8	8,47509
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese	NZD	113	1,89611
OLANDA	Fiorino Olandese	NLG	14	-
OMAN	Rial Oman	OMR	184	0,47223
PAKISTAN	Rupia Pakistana	PKR	26	71,3412
PANAMA	Balboa	PAB	162	1,22659
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	PGK	190	3,89491
PARAGUAY	Guarani	PYG	101	7244,63
PERU	Nuevo Sol	PEN	201	4,2234
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	XPF	105	119,252
POLONIA	Zloty	PLN	237	4,4651
PORTOGALLO	Escudo Portoghese	PTE	13	-
QATAR	Riyal Qatar	QAR	189	4,46477
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	GBP	2	0,665757
ROMANIA	Leu	ROL	131	40961,5
RUSSIA	Rublo Russia	RUB	244	35,6697
RWANDA	Franco Ruanda	RWF	163	690,791
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	SBD	206	9,16631
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	WST	164	3,49992
SANT ELENA	Sterlina S.Elena	SHP	207	0,665757
SAO TOME e PRINCIPE	Dobra	STD	191	10673,2
SENEGAL	Franco CFA	XOF	209	655,957
SERBIA E MONTENEGRO	Dinaro Serbo	CSD	265	71,7776
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	SCR	185	6,35371
SIERRA LEONE	Leone	SLL	165	2888,61
SINGAPORE	Dollaro Singapore	SGD	124	2,09953
SIRIA	Lira Siriana	SYP	36	53,8357
SISTEMA MONETARIO EUR(	Ecu	ECU	197	-
SLOVACCA (Repubblica)	Corona slovacca	SKK	224	39,8995
SLOVENIA	Tallero Slovenia	SIT	215	239,902

PAESE	VALUTA	COD.	COD. UIC	Quantita di valuta per 1 euro
SOMALIA	Scellino Somalo	SOS	65	3213,65
SPAGNA	Peseta Spagnola	ESP	24	-
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	LKR	58	124,656
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,31178
ST. VINCENT E GRENADINE	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,31178
ST.KITTIS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,31178
STATI UNITI	Dollaro USA	USD	1	1,22659
SUD AFRICA	Rand	ZAR	82	7,51368
SUDAN	Dinaro Sudanese	SDD	79	317,55
SURINAME	Fiorino Suriname	SRG	150	-
SURINAME	Dollaro Suriname	SRD	266	3,31178
SVEZIA	Corona Svedese	SEK	9	9,19624
SVIZZERA	Franco Svizzero	CHF	3	1,52704
SWAZILAND	Lilangeni	SZL	173	7,51368
TAGIKISTAN	Rublo Tagikistan	TJR	239	-
TAGIKISTAN	Somoni	TJS	264	3,77911
TAIWAN	Dollaro Taiwan	TWD	143	41,5352
TANZANIA	Scellino Tanzania	TZS	125	1337,62
THAILANDIA	Baht	THB	73	50,1797
TOGO	Franco CFA	XOF	209	655,957
TONGA ISOLA	Pa Anga	TOP	167	2,48854
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	TTD	166	7,62175
TUNISIA	Dinaro Tunisino	TND	80	1,53703
TURCHIA	Lira Turca	TRL	10	1784116
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	TMM	228	6314,46
U.R.S.S. (Cambi di mercato)	Rublo	SUR	991	-
U.R.S.S. (Cambi ufficiali)	Rublo	SUR	64	-
UCRAINA	Hryvnia	UAH	241	6,52083
UGANDA	Scellino Ugandese	UGX	126	2132,17
UNGHERIA	Forint Ungherese	HUF	153	249,893
UNIONE MONETARIA EURO	Euro	EUR	242	1
URUGUAY	Peso Uruguaiano	UYU	53	36,3711
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	UZS	232	1233,67
VANUATU	Vatu	VUV	208	138,588
VENEZUELA	Bolivar	VEB	35	2349,15
VIETNAM	Dong	VND	145	19295,8
YEMEN (Repubblica)	Rial	YER	122	226,642
YEMEN DEL NORD	RIAL	YER	992	-
YEMEN DEL SUD	Dinaro Yemen	YDD	128	-
ZAMBIA	Kwacha Zambia	ZMK	127	5842,06
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	ZWD	51	6500,91

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 2004

Il dirigente vicario: FERRARI

04A08724

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 26 agosto 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2100
Yen giapponese	133,04
Corona danese	7,4364
Lira Sterlina	0,67320
Corona svedese	9,1405
Franco svizzero	1,5398
Corona islandese	87,13
Corona norvegese	8,3360
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,57750
Corona ceca	31,747
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,23
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6570
Lira maltese	0,4264
Zloty polacco	4,4555
Leu romeno	41012
Tallero sloveno	239,9800
Corona slovacca	40,150
Lira turca	1823200
Dollaro australiano	1,7141
Dollaro canadese	1,5828
Dollaro di Hong Kong	9,4380
Dollaro neozelandese	1,8533
Dollaro di Singapore	2,0739
Won sudcoreano	1395,92
Rand sudafricano	8,0159

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A08759

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Alizin»

Provvedimento n. 165 del 10 agosto 2004

Specialità medicinale per uso veterinario ALIZIN soluzione iniettabile per cagne.

Confezioni:

scatola 1 flacone da 5 ml - A.I.C. n. 103660015;

scatola 1 flacone da 10 ml - A.I.C. n. 103660027;

scatola 1 flacone da 30 ml - A.I.C. n. 103660039.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A. con sede in Carros (Francia), rappresentata in Italia dalla Virbac S.r.l. sita in Milano, via dei Gracchi n. 30 - codice fiscale n. 06802290152.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB - estensione validità.

È autorizzata l'estensione del periodo di validità da 24 mesi a 36 mesi. È altresì autorizzata l'eliminazione della restrizione per la conservazione della specialità al di sotto dei 25ºC.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08646

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «M+PAC»

Provvedimento n. 166 del 10 agosto 2004

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica M+PAC vaccino inattivato contro l'infezione da Mycoplasma hyopneumoniae

Tutte le confezioni - A.I.C. n. 103526.

Titolare A.I.C: Schering Plough S.p.a. con sede in Milano, via Ripamonti n. 89 - codice fiscale n. 00889060158.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II.

È autorizzato, per la specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica, indicata in oggetto l'aumento del livello minimo di accettazione per il test di potenza a 1,47 RP.

Il principio attivo per dose (1 ml) è ora il seguente: Mycoplasma Hyopneumoniae inattivato $\geq$ 1.47 RPU (Unità relativa di potenza, definita nei confronti del vaccino di riferimento).

Si autorizza, inoltre, la correzione del codice ATC veterinario che è ora il seguente: Q109AB13.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08644

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Frontline Spot-on gatti».

Provvedimento n. 168 del 10 agosto 2004

Medicinale veterinario ad azione antiparassitaria FRONTLINE SPOT-ON GATTI.

Richiesta di aumento dello spessore dello strato di polipropilene nel confezionamento primario (pipetta) e dello spessore dello strato di alluminio nel confezionamento secondario (blister contenente la pipetta).

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., via Vittor Pisani, 16 - Milano.

Confezioni:

scatola cartone da 6 pipette da 0,5 ml - A.I.C. n. 103028015;

scatola cartone da 3 pipette da 0,5 ml - A.I.C. n. 103028027;

scatola cartone da 1 pipetta da 0,5 ml - A.I.C. n. 103028039.

Oggetto del provvedimento.

Si autorizza per il medicinale veterinario ad azione antiparassitaria indicata in oggetto:

1) il confezionamento primario, e precisamente aumentare lo spessore dello strato di polipropilene esterno delle pipette da 100 μm, come attualmente autorizzato, a 200 μm;

2) il confezionamento secondario, e precisamente aumentare lo spessore dello strato di alluminio nel blister contenente le pipette da 12 μm, come attualmente autorizzato, a 12 - 20 μm.

Le confezioni del medicinale veterinario ad azione antiparassitaria devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva le modifiche riguardanti lo spessore dei confezionamenti primario e secondario.

I lotti già prodotti, con la vecchia composizione, in precedenza autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08645

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento senza nomina di liquidatore di alcune società cooperative

È in corso l'isruttoria per lo scioglimento senza nomina di liquidatore, per atto dell'Autorità amministrativa di vigilanza e società cooperative in calce elencate.

Sulla base degli accertamenti effettuati nei confronti della medesime società cooperative - come previsto dalla convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive stipulata il 30 novembre 2001 - è risultato che le medesime si trovano nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* cod. civ.

Chiunque abbia interesse alla nomina di un commissario liquidatore, dovrà avanzare formale e motivata domanda entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione, via Dante, piazzale Bestat n. 33 - 74100 Taranto.

1. società cooperativa «Delta Jonica soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, via Salento n. 108, costituita per rogito notaio dott. Giandomenico Cito di Manduria in data 27 maggio 1983, rep. n. 1193, raccolta n. //, posiz. BUSC nr. 1564/200369, codice fiscale n. 00882090731;

2. società cooperativa «Socritar soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, corso Italia n. 330, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Santarcangelo di Taranto in data 23 aprile 1985, rep. n. 11644, raccolta n. 1516, posiz. BUSC n. 1688/212450, codice fiscale n. 00957540735;

3. società cooperativa «C.J.E.M. Jonica Edil Meccanica soc. coop. a r.l.» con sede legale in Taranto, corso Italia n. 86, costituita per rogito notaio dott. Vittoria Calvi di Taranto in data 14 gennaio 1985, repertorio n. 14669, raccolta n. //, posizione BUSC n. 1666/210662, codice fiscale n. 00740740733;

4. società cooperativa «P. M. P. soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, via Leonida n. 84, costituita per rogito notaio dott. Rosario Pirro di Taranto in data 9 dicembre 1983, repertorio n. 7971, raccolta n. //, posizione BUSC n. 1593/202591, codice fiscale n. 00893420737;

5. società cooperativa «Giannotta soc. coop. a r.l.» con sede legale in Lizzano (Taranto), via Fragagnano, c.da Bosco, costituita per rogito notaio dott. Rocco D'Amore di Lizzano in data 20 giugno 1984, repertorio n. 8234, raccolta n. 3690, posizione BUSC n. 1629/206607, codice fiscale n. 00927480731;

6. società cooperativa «COOP.I.M. soc. coop. a r.l.» con sede legale in Massafra (Taranto), corso Regina Margherita s.n., costituita per rogito notaio dott. Salvatore De Stefano di Massafra in data 25 giugno 1982, repertorio n. 121821, raccolta n. //, posizione BUSC n. 1502/193041, codice fiscale n. 00841060734;

7. società cooperativa «L'Alternativa Ecologica soc. coop. a r.l.» con sede legale in Taranto, corso Umberto n. 147, costituita per rogito notaio dott. Luca Torricella di Martina Franca in data 12 maggio 1978, repertorio n. 4870, raccolta n. //, posizione BUSC n. 1406/183368, codice fiscale n. 00358470730;

8. società cooperativa «Theda Bara soc. coop. a r.l.» con sede legale in Taranto, via Giovinazzi n. 1, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Mobilio di Taranto in data 28 maggio 1984, repertorio n. 3884, raccolta n. 1886, posizione BUSC n. 1626/206403, codice fiscale n. 00934270737;

9. società cooperativa «A.R.T. Caf. Food. Distributors soc. coop. a r.l.» con sede legale in Taranto, viale Liguria n. 26, costituita per rogito notaio dott. Riccardo Frascolla di Taranto in data 17 marzo 1997, repertorio n. 137499, raccolta n. //, posizione BUSC n. 2477/278888, codice fiscale n. 02142710736;

10. società cooperativa «Vita Nuova soc. coop. sociale a r.l.» con sede legale in Taranto, via Vizzarro n. 7, costituita per rogito notaio dott. Vitantonio Laterza di Palagiano in data 27 giugno 1997, repertorio n. 36521, raccolta n. 2769, posizione BUSC n. 2491/284107, codice fiscale n. 02155510734.

04A08239

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Comunicato relativo alla circolare ministeriale n. 919/ass del 28 luglio 2004, recante modifiche formali al decreto 1070 del 16 maggio 2003, concernente l'attuazione del reg. CE 1331/04 della Commissione recante modalità di attuazione del regolamento 1638/98 del Consiglio, concernente i programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore olivicolo per le campagne di commercializzazione 2004/2005.

Con circolare ministeriale n. 919/ass del 28 luglio 2004 sono state ammesse modifiche formali al decreto 1070 del 16 maggio 2003 concernenti i programmi di attvità delle organizzazioni di operatori del settore olivicolo per le campagne di commercializzazione 2004/2005.

04A08238

CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SOCIETÀ PER AZIONI

Determinazione, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003, dal saggio di interesse sui finanziamenti della Cassa depositi e prestiti - Società per azioni

Si rende noto che i saggi di interesse sui finanziamenti a tasso fisso, in vigore dalla data del presente comunicato, calcolati con le modalità previste dagli articoli 2, 3 e 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003, che verranno applicati nella seduta del consiglio di amministrazione del 15 settembre 2004.

Sono stati determinati nella seguente misura:

Mutui ordinari a tasso fisso

Durata massima	tasso nominale annuo
10 anni	3.85%
15 anni	4.25%
20 anni	4.55%
25 anni	4.70%
30 anni	4.80%

Mutui a tasso agevolato

Durata massima	tasso nominale annuo
10 anni	3.70%
15 anni	4.10%
20 anni	4.40%
25 anni	4.55%
30 anni	4.65%

Mutui con diritto di estinzione anticipata alla pari

Quota con diritto	Durata				
	10 anni tasso nominale	15 anni tasso nominale	20 anni tasso nominale	25 anni tasso nominale	30 anni tasso nominale
40%	3.90%	4.35%	4.65%	4.85%	4.95%
50%	3.95%	4.40%	4.70%	4.90%	5.05%
60%	4.00%	4.45%	4.80%	5.00%	5.15%

I tassi fissi sono rideterminati periodicamente secondo quanto stabilito dall'art. 6 del decreto Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003.

Rimangono invariati gli spread in punti base per i mutui a tasso variabile fissati dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003, nelle seguenti misure:

Durata	spread in punti base
10 anni	12
15 anni	15
20 anni	18
25 anni	20
30 anni	22

04A08732

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modifica del capitale sociale di UNI ONE Vita S.p.a.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con nota del 2004, ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, le modifiche statutarie deliberate in data 19 aprile 2004 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di «UNI ONE Vita S.p.a.». Tali modifiche riguardano, tra l'altro, l'aumento del capitale sociale da € 5.164.570,00 a € 10.000.000,00.

04A08643

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti, nel biennio 2004-2005.

Il giorno 3 agosto 2004, alle ore 15.30, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni sindacali nelle persone di:

per l'ARAN, su delega del Presidente: dott. Antonio Guida;

per le Confederazioni sindacali:

CGIL (firmato);

CISL (firmato);

UIL (firmato);

CISAL (firmato);

CONFSAL (firmato);

CGU (firmato);

RDB CUB (firmato);

USAE (firmato).

All'inizio della riunione le parti prendono atto del seguente errore materiale:

1) all'art. 5, comma 2 le parole «tavole allegate dal n. 15 al n. 26» sono sostituite con le parole «tavole allegate dal n. 14 al n. 26» errore già segnalato nella relazione tecnica inviata alla Corte dei conti;

Al termine della riunione le parti, con la eccezione di RDB - CUB, sottoscrivono l'allegato Contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2004 - 2005.

CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO PER LA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI NEL BIENNIO 2004 - 2005

CAPO I

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica ai dipendenti di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto n. 165, ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva.

2. Con il presente contratto le parti procedono alla nuova ripartizione dei distacchi e permessi il cui contingente complessivo è stato fissato con il CCNQ del 7 agosto 1998, in sostituzione del vigente CCNQ del 18 dicembre 2002, in attuazione degli articoli 43 e 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Nel presente contratto la dizione «comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego» è semplificata in «comparti».

4. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale disciplinate dal relativo accordo collettivo quadro stipulato il 7 agosto 1998 per il personale dei comparti sono indicate con la sigla RSU. Il predetto accordo è indicato con la dizione «accordo stipulato il 7 agosto 1998». Il CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, stipulato contestualmente, ed integrato con il CCNQ del 27 gennaio 1999 è indicato come CCNQ del 7 agosto 1998.

5. Sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come specificato nell'art. 2, comma 5. Nel testo del presente contratto esse vengono indicate come «organizzazioni sindacali rappresentative».

6. Alle trattative nazionali di comparto sono, altresì, ammesse le confederazioni cui le organizzazioni rappresentative del comma 5 aderiscono. Pertanto, con il termine di associazioni sindacali si intendono nel loro insieme le confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative ad esse aderenti.

7. Con il termine «amministrazione» sono indicate genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate.

CAPO II

DISTACCHI, PERMESSI ED ASPETTATIVE SINDACALI

Art. 2.

Ripartizione del contingente dei distacchi

1. Il contingente dei distacchi sindacali utilizzabile dal presente contratto è pari a n. 2448. Esso deriva dallo scorporo dal contingente storico di n. 2460 distacchi di quelli, pari a n. 12, relativi ai professionisti degli Enti pubblici non economici e ai ricercatori e tecnologi degli Enti di ricerca collocati in apposite sezioni delle relative aree dirigenziali, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della legge 15 luglio 2002, n. 145. Tali distacchi saranno ripartiti nelle relative aree dirigenziali.

2. Il contingente di cui al comma 1 costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti i comparti dalle associazioni sindacali di cui all'art. 1, commi 5 e 6, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4.

3. Il contingente dei distacchi di cui al comma 1 è ripartito nell'ambito di ciascun comparto secondo le tavole allegate da n. 2 a n. 12.

4. Nei comparti Agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio dei Ministri e AFAM, anche per la durata del presente contratto, il contingente dei distacchi rimane costituito per scorporo dai comparti di provenienza del personale, nella misura stabilita dal CCNQ del 18 dicembre 2002. Al fine di consentire le agibilità sindacali alle organizzazioni sindacali di categoria del comparto Ministeri e del comparto Scuola è consentita la possibilità di utilizzare in forma compensativa rispettivamente per le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché per l'AFAM, i distacchi di loro pertinenza. Tale facoltà viene esercitata da ciascuna organizzazione sindacale di categoria nei limiti previsti dalle tavole allegate per i comparti di provenienza. Dell'avvenuta compensazione viene data immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed all'ARAN.

5. Sono confermati i criteri circa le modalità di ripartizione dei distacchi tra le associazioni sindacali di cui al comma 1 già previsti dall'art. 6 del CCNQ del 7 agosto 1998, con la precisazione che, ai sensi dell'art. 43, comma 13 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per garantire le minoranze linguistiche della provincia di Bolzano, delle Regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, uno dei

distacchi disponibili per le confederazioni è utilizzabile con forme di rappresentanza in comune, dalla confederazione ASGB - USAS che ne era già intestataria in base al CCNQ del 7 agosto 1998.

6. Per il secondo biennio economico di contrattazione 2004-2005 sono rappresentative nei comparti, ai sensi dell'art. 1, comma 5, le organizzazioni sindacali indicate nelle tavole dal n. 2 al n. 12. Tali tavole avranno valore sino al successivo accertamento della rappresentatività valido per il quadriennio normativo 2006-2009 e primo biennio economico 2006-2007.

Art. 3.

Contingente dei permessi sindacali

1. È confermato il contingente complessivo dei permessi previsto dall'art. 8 del CCNQ del 7 agosto 1998, pari a n. 90 minuti per dipendente in servizio.

2. In ogni comparto, i permessi di cui al comma 1 spettano alle RSU nella misura di n. 30 minuti per dipendente.

3. Ai sensi del CCNQ del 18 dicembre 2002 è confermato che:

a) in ogni amministrazione, escluse quelle del comparto Scuola, i permessi sindacali di cui al comma 1 di competenza delle organizzazioni sindacali rappresentative, al netto dei cumuli previsti dall'art. 4, comma 1, lettera *a)* e dei permessi spettanti alle RSU del comma 2, sono fruibili dalle stesse nella misura di n. 41 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio. Tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati vanno conteggiati anche quelli in posizione di comando o fuori ruolo;

b) nel comparto Scuola i permessi di cui al comma 1 di competenza delle organizzazioni sindacali rappresentative, al netto dei cumuli di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)* e dei permessi spettanti alle RSU del comma 2, sono fruibili dalle stesse nella misura di n. 33 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, calcolati con le modalità della precedente lettera *a)*.

4. I permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3 sono ripartiti nelle amministrazioni tra le stesse organizzazioni, secondo le modalità indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998.

Art. 4.

Cumuli

1. Fermo rimanendo il contingente dei permessi di competenza delle RSU previsto dall'art. 3, le associazioni sindacali, con il presente contratto, confermano i cumuli dei permessi sindacali previsti dall'art. 8 del CCNQ del 7 agosto 1998 nella misura già attuata con l'art. 4 del CCNQ del 18 dicembre 2002 e, per il comparto Scuola, con le medesime modalità:

a) sino ad un massimo di 19 minuti per dipendente in servizio per tutti i comparti escluso il comparto Scuola;

b) sino ad un massimo di 27 minuti per dipendente in servizio.

2. Il contingente dei permessi cumulati del comma 1, lettere *a)* e *b)* ammonta, nella presente tornata, a n. 629 distacchi ed è ripartito, in via transattiva, tra tutte le associazioni sindacali di cui al presente contratto oltre al contingente complessivo dei distacchi di cui all'art. 2, comma 1, pari ad un totale complessivo di n. 3077 distacchi. La ripartizione dei distacchi è indicata nelle tavole allegate dal n. 2 al n. 12. Nella tavola n. 13 sono indicati i distacchi cumulati che, dopo la ripartizione tra le organizzazioni di categoria, residuano a disposizione delle rispettive confederazioni.

Art. 5.

Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari

1. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali previsto dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, è confermato, in ragione di anno, per tutti i comparti, nelle medesime misure previste dal CCNQ del 18 dicembre 2002.

2. Il contingente di cui al comma 1 è ripartito tra le confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative sulla base delle tavole allegate dal n. 14 al n. 26.

3. Sono, altresì, confermati i commi 3 e 4 dell'art. 5 del CCNQ del 18 dicembre 2002.

Art. 6.

Disposizioni particolari per il comparto Scuola

1. Per l'applicazione del presente contratto, nel comparto Scuola, al fine di consentire a regime l'utilizzo dei distacchi da parte delle organizzazioni sindacali, si conferma la seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilità sindacali con le esigenze organizzative legate all'avvio dell'anno scolastico 2004-2005. A tal fine:

1) le organizzazioni sindacali dovranno comunicare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le proprie richieste di distacco sulla base e nei limiti dei contingenti attribuite dalla presente ipotesi di contratto entro dieci giorni dalla sigla della stessa o, comunque non oltre il 30 giugno 2004;

2) gli incrementi ed i decrementi dei distacchi loro spettanti rispetto al vigente CCNQ del 18 dicembre 2002 saranno conteggiati ai fini delle esigenze organizzative dell'amministrazione scolastica e definitivamente attivati con l'entrata in vigore del presente contratto;

3) le cessazioni dei distacchi derivanti dal decremento del contingente di spettanza delle singole organizzazioni sindacali, decorreranno a partire dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente contratto e, ove questo corrisponda per i soli docenti, con il periodo di chiusura delle attività didattiche delle Istituzioni scolastiche, dal 1° settembre 2004, senza interruzione dell'anzianità di servizio.

2. Per il personale nei cui confronti non esistano vincoli connessi all'obbligo di assicurare la continuità dell'attività didattica, il termine del 30 giugno di ciascun anno per le richieste di distacco o di aspettativa può essere oltrepassato quando le richieste possano essere accolte senza arrecare alcun pregiudizio o disfunzione al servizio scolastico.

3. Rimane confermato quanto previsto al comma 3 dell'art. 6 del CCNQ del 18 dicembre 2002.

Art. 7.

Durata e disposizioni finali

1. Il presente contratto è valido per il biennio contrattuale 2004-2005.

2. Le tavole di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore dal giorno successivo alla stipulazione del presente contratto ed avranno valore sino al nuovo accordo successivo all'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali per il quadriennio normativo 2006-2009 e primo biennio economico 2006-2007.

3. Eventuali cambiamenti avvenuti con riguardo alla denominazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, purché non comportino modifiche associative dei soggetti individuati nelle tabelle, saranno presi in considerazione sino alla stipulazione del presente contratto.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto rimangono in vigore le clausole del CCNQ del 7 agosto 1998, come integrato da quello del 27 gennaio 1999, dell'art. 6 del CCNQ del 9 agosto 2000 e dall'art. 7 del CCNQ del 18 dicembre 2002, fatta eccezione per le tavole ivi previste, completamente sostituite da quelle del presente contratto.

ALLEGATO

TAVOLA 1
CONFEDERAZIONI CHE, ESSENDO PRESENTI IN DUE COMPARTI, SONO AMMESSE ALLE TRATTATIVE NAZIONALI PER I CONTRATTI COLLETTIVI QUADRO DEI COMPARTI

CGIL

CISL

UIL

CISAL

CONFSAL

CGU

RDB CUB

USAE

TAVOLA 2 - AGENZIE FISCALI

organizzazioni sindacali rappresentative	numero distacchi	confederazioni	numero distacchi
CISL FPS	5	CISL	1
CGIL FP	5	CGIL	1
CONFSAL - UNSA	3	CONFSAL	
UIL PA	4	UIL	
FLP	1	USAE	
RDB PI	1	RDB CUB	
totale	19		2

TAVOLA 3
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO

organizzazioni sindacali rappresentative	numero distacchi	confederazioni	numero distacchi
CISL AZIENDE	9	CISL	1
CGIL FP	9	CGIL	1
UIL PA	4	UIL	1
RDB PI	2	RDB CUB	
totale	24		3

TAVOLA 4 - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

organizzazioni sindacali rappresentative	numero distacchi	confederazioni	numero distacchi
CISL FPS	77	CISL	8
CGIL FP	50	CGIL	4
UIL PA	34	UIL	4
CSA DI CISAL / FIALP (fialp/cisal-usppi/cuspp-cisas/epne-confail-confill parastato)	32	CISAL	3
RDB PI	19	RDB CUB	5
		ASGB/USAS	1
totale	212		25

TAVOLA 5
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
UNIONE ARTISTI UNAMS	1	CGU	
CGIL SNUR AFAM	1	CGIL	
CISL UNIVERSITA'		CISL	
UIL AFAM		UIL	
SNALS - CONFSAL		CONFSAL	1
totale	2		1

TAVOLA 6
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE

organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
CGIL SNUR	8	CGIL	1
CISL FIR	8	CISL	1
UIL PA	6	UIL	
USI - RDB / RICERCA	1	RDB CUB	
totale	23		2

TAVOLA 7 - MINISTERI

organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
CISL FPS	130	CISL	12
CGIL FP	91	CGIL	10
UIL PA	84	UIL	8
CONFSAL - UNSA	34	CONFSAL	3
FLP	24	USAE	2
RDB PI	15	RDB CUB	5
		ASGB/USAS	1
totale	378		41

TAVOLA 8 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
CISL FPS	1	**CISL**	
UIL PA		**UIL**	
RDB PI		**RDB CUB**	
FLP		**USAE**	
CONFSAL - UNSA		**CONFSAL**	
SNAPRECOM		**CONFINTESA**	
CGIL FP		**CGIL**	
totale	1		0

TAVOLA 9 - REGIONI E AUTONOMIE LOCALI

organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
CGIL FP	209	**CGIL**	21
CISL FPS	173	**CISL**	18
UIL FPL	104	**UIL**	9
CSA (fiadel/cisal,fialp/cisal,cisas-fisael, confail-unsiau,confill eell-cusal,usppi-cuspel-fasil-fadel)	32	**CISAL**	3
DICCAP (Snalcc-Fenal-Sulpm)	25	**CONFSAL**	2
		ASGB/USAS	1
totale	543		54

TAVOLA 10 - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
CGIL FP	133	**CGIL**	13
CISL FPS	127	**CISL**	13
UIL FPL	82	**UIL**	7
FSI	39	**USAE**	3
FIALS	25	**CONFSAL**	2
		ASGB/USAS	1
totale	406		39

TAVOLA 11 - SCUOLA			
organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
CGIL SCUOLA	**301**	**CGIL**	**29**
CISL SCUOLA	**285**	**CISL**	**29**
SNALS - CONFSAL	**214**	**CONFSAL**	**22**
UIL SCUOLA	**131**	**UIL**	**10**
FED. NAZ. GILDA/UNAMS	**68**	**CGU**	**9**
		ASGB/USAS	**1**
totale	**999**		**100**

TAVOLA 12 - UNIVERSITA'			
organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
CGIL SNUR	**19**	**CGIL**	**1**
CISL UNIVERSITA'	**12**	**CISL**	**2**
UIL PA	**6**	**UIL**	**1**
FED NAZ CONFSAL SNALS UNIV/CISAPUNI	**3**	**CONFSAL**	
CSA DI CISAL UNIVERSITA' (cisal università, cisas università, confail-failel-unsiau, confill università-cusal, tecstat usppi)	**1**	**CISAL**	
totale	**41**		**4**

TAVOLA 13
RESIDUI DEI DISTACCHI CUMULATI CHE RESTANO A DISPOSIZIONE DELLE CONFEDERAZIONI

Confederazioni	*distacchi*
CGIL	**42**
CISL	**38**
UIL	**13**
CISAL	**11**
CONFSAL	**41**
CGU	**7**
RDB CUB	**6**
Totale	**158**

TAVOLA 14
PERMESSI AGGIUNTIVI ALLE CONFEDERAZIONI

Confederazioni	*ore permessi*
CGIL	4.323
CISL	4.323
UIL	4.323
CISAL	4.323
CONFSAL	4.323
CGU	4.323
RDB CUB	4.323
USAE	4.323
totale	**34.584**

TAVOLA 15 - ORGANIZZAZIONI SINDACALI
TAVOLA RIASSUNTIVA DEI PERMESSI NEI COMPARTI

Comparto	*ore permessi*
Agenzie fiscali	2.500
Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo	8.512
Enti Pubblici non Economici	14.147
Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale	800
Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione	2.802
Ministeri	34.600
Presidenza del Consiglio dei Ministri	500
Regioni - Autonomie Locali	97.642
Servizio Sanitario nazionale	89.503
Scuola	127.355
Università	7.515
Totale	385.876

TAVOLA 16 - AGENZIE FISCALI

organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
CISL FPS	650
CGIL FP	590
CONFSAL - UNSA	481
UIL PA	447
FLP	163
RDB PI	169
totale	**2.500**

TAVOLA 17
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO

organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
CISL AZIENDE	3.375
CGIL FP	2.717
UIL PA	1.576
RDB PI	844
totale	**8.512**

TAVOLA 18 - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
CISL FPS	4.995
CGIL FP	3.024
CSA DI CISAL / FIALP (fialp/cisal-usppi/cuspp-cisas/epne-confail-confill parastato)	2.272
UIL PA	2.330
RDB PI	1.526
totale	**14.147**

TAVOLA 19
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
UNIONE ARTISTI UNAMS	366
CGIL SNUR AFAM	221
CISL UNIVERSITA'	101
UIL AFAM	68
SNALS - CONFSAL	44
totale	**800**

TAVOLA 20
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE

organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
CGIL SNUR	930
CISL FIR	1.049
UIL PA	646
USI - RDB / RICERCA	177
Totale	2.802

TAVOLA 21 - MINISTERI

organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
CISL FPS	10.703
CGIL FP	8.715
UIL PA	7.462
CONFSAL - UNSA	3.932
FLP	2.054
RDB PI	1.734
totale	34.600

TAVOLA 22 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
CISL FPS	160
UIL PA	75
RDB PI	60
FLP	57
CONFSAL - UNSA	52
SNAPRECOM	51
CGIL FP	45
totale	500

TAVOLA 23 - REGIONI E AUTONOMIE LOCALI

organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
CGIL FP	37.846
CISL FPS	30.988
UIL FPL	17.172
CSA (fiadel/cisal,fialp/cisal,cisas-fisael, confail-unsiau,confill eell-cusal,usppi-cuspel-fasil-fadel)	6.438
DICCAP (Snalcc-Fenal-Sulpm)	5.198
totale	97.642

TAVOLA 24 - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
CGIL FP	29.278
CISL FPS	28.808
UIL FPL	16.837
FSI	7.756
FIALS	6.824
totale	89.503

TAVOLA 25 - SCUOLA

organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
CGIL SCUOLA	**37.642**
CISL SCUOLA	**36.466**
SNALS - CONFSAL	**27.304**
UIL SCUOLA	**16.536**
FED. NAZ. GILDA/UNAMS	**9.407**
totale	**127.355**

TAVOLA 26 - UNIVERSITA'

organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
CGIL SNUR	**2.655**
CISL UNIVERSITA'	**2.615**
UIL PA	**1.194**
FED NAZ CONFSAL SNALS UNIV/CISAPUNI	**765**
CSA DI CISAL UNIVERSITA' (cisal università, cisas università, confail-failel-unsiau, confill università-cusal, tecstat usppi)	**286**
totale	**7.515**

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Con riguardo agli artt. 2 e 3 le parti concordano sulla facoltà delle associazioni sindacali di trasformare, in corso d'anno ed in tutti i comparti, le aspettative non retribuite in distacchi sindacali retribuiti purché si verifichi la disponibilità nel contingente assegnato a ciascuna associazione con il presente contratto. In particolare con riferimento al comparto Scuola la procedura prevista dall'art. 6, comma 1, per la prima applicazione del presente contratto si applica anche per le aspettative non retribuite.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Con riferimento alle Regioni a statuto speciale di cui all'art. 2, comma 5, le parti concordano sulla necessità di accertare l'attuale validità dell'art. 43, comma 13 del decreto legislativo n. 165 del 2001 relativamente all'assegnabilità di distacchi a confederazioni operanti in quel territorio per garantire la rappresentanza delle minoranze linguistiche nei comparti Scuola, sanità e Regioni autonomie locali, in riferimento alla legislazione sopravvenuta ove sia stata riconosciuta alle medesime una competenza esclusiva in materia ed un proprio contingente su base regionale o provinciale.

NOTA A VERBALE

La RdB pubblico impiego non sottoscrive la stipula del CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle oo.ss. rappresentative nei comparti per il biennio 2004-05 e, contestualmente, ritira la sigla all'ipotesi di accordo.

Le motivazioni di tale scelta sono legate non tanto alla condivisione o meno del testo dell'accordo ma alle tabelle di ripartizione che evidenziano, oltre che elementi di illogicità e contraddittorietà, alcune palesi e/o apparenti contraddizioni emerse solo dopo una approfondita disamina del quadro complessivo (distribuita peraltro solo pochi minuti prima della sigla dell'ipotesi di accordo).

In sintesi ed emblematicamente:

nel decidere di distrarre 12 distacchi per il passaggio dei professionisti e dei ricercatori dai comparti ricerca e enti pubblici non economici all'area della dirigenza risultano esserne stati sottratti solo 7 ai comparti interessati ed i restanti ad altri comparti;

si è continuato a considerare un unico comparto Ministeri anche le agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio ed effettuare la ripartizione sulla base della rappresentatività e della diffusione territoriale del solo comparto Ministeri. Con l'effetto di penalizzare chi, come la RdB P.I., ha una percentuale di rappresentatività più alta negli altri due comparti;

la ripartizione di ulteriori distacchi resisi disponibili a causa della diminuzione o perdita di rappresentatività da parte di alcune sigle sindacali non ha premiato solo chi ha rafforzato la propria rappresentatività.

La RdB pubblico impiego contesta, inoltre, la preclusione della possibilità di un esame comparato della distribuzione delle agibilità alle diverse sigle sindacali stante il monopolio riservato solo in capo all'Aran della conoscenza dei dati relativi alla rappresentatività di ciascuna sigla.

Roma, 3 agosto 2004

p/RdB pubblico impiego: DEL MEDICO

04A08240

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al testo del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160, coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2004, n. 207, recante: «Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali». (Testo coordinato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 188 del 12 agosto 2004).

Nel testo del decreto-legge citato in epigrafe, coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2004, n. 207, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 38, prima colonna, all'art. 7, comma 1, al quartultimo rigo, dove è scritto: «... nella misura del *1998* per cento ...», leggasi: «... nella misura del *98* per cento ...».

04A08625

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401204/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€	**318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.